

QUADERNI FIORENTINI

per la storia del pensiero giuridico moderno

45

(2016)



GIUFFRÈ EDITORE

LUCA MANNORI

COSTITUZIONE.
NOTE SULLA EMERSIONE DEL CONCETTO
NELL'ITALIA DEL SETTECENTO

1. Prima della costituzione. — 2. 1750-1770: « costituzione » e « leggi fondamentali » nella primavera dei lumi. — 3. 1770-1790: dalla 'costituzione-struttura' alla costituzione come 'norma fondamentale'. — 4. La frattura rivoluzionaria e l'avvento della costituzione moderna. — 5. Conclusioni.

Nessun dubbio che « costituzione » corrisponda ad un concetto storico fondamentale e che quindi di esso si debbano occupare gli storici. Come per qualsiasi altro concetto, tuttavia, molto diverse sono le prospettive metodologiche da cui è possibile avvicinarlo: e due, in particolare, mi sembrano quelle che, al di là di tutte le possibili disquisizioni teoriche, si offrono ad uno storico empirico. La prima consiste nell'assumere la parola « costituzione » nel senso che essa esprime oggi (quello, in sostanza, di una legge fondamentale della convivenza politica) e nel domandarci quindi attraverso quali linguaggi e quali costrutti mentali le epoche precedenti alla nostra dessero forma agli stessi contenuti che, all'ingrosso, attualmente vi riconnettiamo. « Costituzione », in questa prospettiva, è un termine metalinguistico che serve a perimetrare un campo di ricerca — una specie di « sacco vuoto », destinato a raccogliere i vari discorsi con cui il passato ha modellato il profilo del medesimo oggetto ⁽¹⁾. Il

⁽¹⁾ Il metodo è ben illustrato da un contributo di Pietro Costa, che prende ad esempio la storia del concetto di cittadinanza: Pietro COSTA, *La cittadinanza: un "geschichtlicher Grundbegriff"?*, in *Sui concetti giuridici e politici della Costituzione dell'Europa*, a cura di Sandro Chignola, Giuseppe Duso, Milano, FrancoAngeli, 2005, pp. 251-262; la metafora del « sacco vuoto » è ripresa, sempre da Costa, dall'antropologo

lavoro dello storico muove qui da una definizione previa del concetto, corrispondente a quella comunemente ricevuta nel presente, per poi avviare uno scavo sulle fonti diretto a scoprire in che modo quel medesimo oggetto fosse pensato, poniamo, dai filosofi greci, dai teologi medievali o dai rivoluzionari del 1789 ⁽²⁾. Il secondo approccio consiste invece nel concentrarci proprio sulla parola o sulle parole oggi impiegate per esprimere il concetto e nel ricostruire la storia di come esse siano giunte ad assumere il loro significato attuale. Il campo di lavoro, qui, si stringe molto rispetto alla prospettiva precedente, e anche gli obbiettivi si fanno più circoscritti. Non si tratta più di ricomporre una storia generale della costituzione come oggetto 'reale', ma solo di comprendere come sia nato *quel* particolare linguaggio di cui noi oggi ci avvaliamo per metterne in forma l'idea. Questo non implica, beninteso, che, anche abbracciando un approccio del genere non siano da prendere in considerazione pure gli altri linguaggi con cui in precedenza si sono espressi contenuti in qualche modo simili a quelli della costituzione di oggi. La disamina di questi linguaggi più risalenti, però, — come, in termini generali, ha spiegato forse meglio di ogni altro Reinhart Koselleck, il più autorevole teorizzatore di questo metodo — non ha altro scopo che quello di rendere visibili « le linee di faglia che sussistono tra gli antichi significati della parola [...] e i nuovi contenuti della parola stessa » ⁽³⁾, al fine di far risaltare, per differenza specifica, le peculiarità del nostro modo di concepire la

Francesco Remotti (Francesco REMOTTI, Pietro SCARDUELLI, Ugo FABIETTI, *Centri, ritualità, potere. Significati antropologici dello spazio*, Bologna, il Mulino, 1989, p. 32).

⁽²⁾ Per un esempio di applicazione di questo metodo, cfr. per tutti Maurizio FIORAVANTI, *Costituzione*, Bologna, il Mulino, 1999: che, una volta dichiarato d'intendere per costituzione l'« ordinamento generale dei rapporti sociali e politici » (p. 7), articola la trattazione in tre parti, rispettivamente dedicate alla costituzione degli antichi, alla costituzione medievale e a quella dei moderni.

⁽³⁾ Reinhart KOSELLECK, *Einleitung*, in *Geschichtliche Grundbegriffe. Historische Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*, a cura di Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Koselleck, Stuttgart, Klett Cotta, 1972-1992, vol. I, pp. XXI. Sulla proposta koselleckiana, nell'ambito di una letteratura ormai sterminata, cfr. per tutti Melvin RICHTER, *The History of Political and Social Concepts. A Critical Introduction*, Oxford, Oxford University Press, 1995, in part. pp. 26-57; Giuseppe DUSO, *Storia concettuale come filosofia politica*, in « Filosofia politica », XI (1997), pp. 393-424; Luca SCUCCIMARRA, *La Begriffsgeschichte e le sue radici intellettuali*, in « Storica », IV (1998),

nozione rispetto a quelli impiegati in passato. Il presupposto di questo secondo approccio, infatti, consiste nel ritenere che, se la costituzione esiste, ciò accade solo a partire dal momento in cui essa si è data questo nome, mentre ciò che vi è stato prima appartiene ad una storia tendenzialmente diversa.

Sul piano epistemologico, la differenza tra i due approcci è profonda. La prima prospettiva tende, in sostanza, a dare più o meno implicitamente per acquisito che la 'cosa' chiamata costituzione abbia una sua valenza metatemporale e che a cambiare siano quindi le sue forme, ma non il suo nucleo fondamentale. La seconda muove invece dall'assunto che nessun oggetto mentale possa sussistere davvero al di fuori dal segno che lo esprime. Quel segno non è infatti il veicolo accidentale di un'idea dotata di una propria autonomia, ma è proprio ciò che genera e costituisce l'idea stessa. Senza escludere, quindi, che culture politiche precedenti alla nostra possano aver elaborato una loro idea di costituzione, questo secondo approccio assegna loro un contenuto almeno presuntivamente discontinuo rispetto a qualunque cosa si possa intendere oggi col nostro termine; termine la cui specificità linguistica è, di per sé, garanzia di una sostanza altrettanto storicamente irripetibile.

Senza affrontare una discussione sul valore euristico dei due approcci, penso che essi, se usati con consapevolezza, possano risultare entrambi utili allo storico per illuminare aspetti complementari della storia di qualunque concetto. Da un lato è in effetti evidente che la nostra immagine della costituzione si pone come il prodotto di una lunghissima tradizione, che costituisce la condizione stessa della sua pensabilità (senza la 'politeia' aristotelica o il governo misto dei medievali, è escluso che riusciremmo a immaginare la costituzione secondo il suo odierno profilo). È però altrettanto evidente che quella tradizione non ha acquisito la sua fisionomia attuale sedimentando ordinatamente i propri contenuti, come suggerisce una storia genealogica del concetto. Ogni epoca ha attinto invece liberamente al patrimonio delle precedenti, ricomponendolo in forme sempre diverse e soprattutto immettendolo in contenitori mentali spesso del tutto irrelati rispetto a quelli che vi erano prima.

10, pp. 7-99; Merio SCATTOLA, *Storia dei concetti e storia delle discipline politiche*, in «Storia della storiografia», XXV (2006), 49, pp. 1-36.

E di ciò possiamo acquisire piena consapevolezza solo cercando di capire come sia nata la nozione moderna di costituzione: la quale non è l'ultima di una lunga serie, ma — per chi pensa che non esista alcuna esperienza al di fuori delle sue « condizioni linguistiche di possibilità »⁽⁴⁾ — è *la sola realmente esistente*.

Il presente contributo vuole appunto ripercorrere, a grandi linee, come sia nato l'uso moderno del termine nell'ambito di una esperienza, come quella italiana, dove esso cominciò solo parecchio tardi ad assumere il significato che ha per noi oggi.

A grandi linee, il problema di cui andiamo a occuparci è ben noto. Se « costituzione » è parola di origine latina da sempre presente in ogni lingua europea, essa comincia ad acquisire il suo attuale senso politico solo in un momento abbastanza avanzato dell'età moderna, collocabile, a seconda delle varie esperienze nazionali, tra la prima metà del XVII secolo e la seconda di quello successivo. Il processo di risemantizzazione a cui il termine viene sottoposto in questa fase segna una trasformazione importante nella storia della cultura politica. Prima di questo periodo, in effetti, si fa fatica a rintracciare, nei vari lessici occidentali, una espressione capace di esprimere, attraverso un unico segno linguistico, l'idea di una regolazione complessiva del potere. Ciò non significa, naturalmente, che nei periodi antecedenti alla piena modernità l'autorità politica fosse esente da ogni limite o che si collocasse addirittura in uno spazio vuoto di diritto. Semmai, la figura del sovrano medievale stava proprio agli antipodi di una percezione di questo genere. Immaginato come il garante di un diritto oggettivo antecedente allo Stato, esso si trovava circondato da una moltitudine di *societates* che, con il loro autonomo patrimonio di diritti originari, consuetudini, patruzioni e privilegi, circoscrivevano da ogni parte la sua capacità potestativa. Il punto è però che questa sorta di costituzione *avant la lettre* non aveva, per sua natura, carattere unitario. Essa corrispondeva ad una interminabile serie di titoli specifici che regolavano il rapporto tra il comune sovrano e ciascuno dei gruppi, comunità o organizzazioni di vario tipo confluite in vari momenti nel suo spazio

(4) Reinhart KOSELLECK, *Storia sociale e storia concettuale*, in ID., *Il vocabolario della modernità. Progresso, crisi, utopia e altre storie di concetti*, a cura di Carlo Sandrelli, (trad. it. di alcuni capitoli di *Begriffsgeschichten*, 2006), Bologna, il Mulino, 2009, p. 8.

di governo. Se si vuole, quindi, una costituzione c'è da sempre, ed è anche estremamente effettiva; ma per sua natura essa incontra una difficoltà strutturale ad essere definita unitariamente, e di conseguenza non è neppure suscettibile di essere pensata come tale.

Chiara, dunque, è la discontinuità che si produce nel momento in cui alcune parole cominciano ad essere usate per esprimere, in termini sintetici e generali, l'ordine giuridico complessivo che stringe insieme sudditi e sovrano. L'affiorare di usi linguistici del genere si inquadra nel più generale processo formativo di quel « vocabolario della modernità » che inizia a costituirsi nel corso dell'antico regime e grazie al quale il linguaggio politico si arricchisce di una quantità di termini astratti, per l'avanti solo sporadicamente presenti in esso ⁽⁵⁾. Man mano che si fa strada, infatti, l'idea che la convivenza umana non è un dato naturale, bensì il prodotto di una mutevole esperienza storica, aumenta il bisogno di disporre di termini generali che strutturino una società la cui coesione non è più garantita a priori. La parola « costituzione » corrisponde appunto ad uno di questi concetti. Un unico nome, singolare e collettivo, si sostituisce poco per volta a quel variegatissimo insieme di vocaboli (« capitoli », « investiture », « Charters », « Herrschaftsverträge », « chartes de pays », « statuti », « fueros » e via dicendo) con cui ogni lingua europea aveva per secoli descritto i legami che tenevano unite fra loro le molte tessere dell'organizzazione statale ⁽⁶⁾; ed ogni ordinamento generale avverte, poco alla volta, il bisogno di darsi una propria « costituzione », che supplisca alla fragilità che esso viene scoprendo in se stesso.

Su questa vicenda di instaurazione concettuale esiste ormai, per alcuni paesi, come Inghilterra, Francia o Germania, una letteratura consolidata. Per il caso italiano, lo stato degli studi è più acerbo. I contributi più importanti sono costituiti da un saggio di

⁽⁵⁾ Il riferimento è, ovviamente, ancora alla lezione di Koselleck, così come esposta nella già citata, celebre *Einleitung* ai *Geschichtliche Grundbegriffe*.

⁽⁶⁾ Così ancora Reinhart KOSELLECK, *Begriffsgeschichtliche Problem der Verfassungsgeschichtsschreibung*, in ID., *Begriffsgeschichten. Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache*, a cura di Carsten Dutt, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 2006, spec. pp. 378-381; in adesione al quale, Hasso HOFFMANN, *Riflessioni sull'origine, lo sviluppo e la crisi del concetto di costituzione*, in *Sui concetti giuridici e politici della costituzione dell'Europa*, cit., pp. 227-237.

Federigo Bambi del 1991 (7), centrato però sugli aspetti strettamente linguistici della vicenda, e dall'importante volume di Antonio Trampus sulle origini del costituzionalismo italiano nel XVIII secolo (8), che, pur fornendo molti spunti preziosi per l'analisi che ci interessa, affronta però il tema della costituzione nella prospettiva di una storia più delle idee che dei concetti. Qui proviamo a compiere qualche passo avanti. Anticipando sulle conclusioni, l'interesse dell'analisi consiste soprattutto nel mettere in luce come in area italiana l'esigenza di ricorrere a un singolare collettivo per definire ciò che fonda e che tiene unito lo Stato si faccia strada più tardi e con maggior fatica rispetto alle aree europee sopra citate; e ciò in quanto la nostra cultura istituzionale continua a scontare per gran parte del XVIII secolo una notevole difficoltà — o quantomeno uno scarso interesse — a pensare l'ordine politico in termini di unità. Di qui, il carattere doppiamente dirompente dell'incontro, nel 1796, con il nuovo vocabolario rivoluzionario: incontro che non segna solo l'avvento della costituzione scritta e formale, ma che obbliga anche le nostre élites ad abbracciare una immagine unitaria dell'ordine, per esse ancora estremamente inusuale.

1. *Prima della costituzione.*

Fino alla metà del XVIII secolo, si può ben dire che il lessico italiano non disponesse di alcuna parola suscettibile d'indicare l'assetto normativo fondamentale dello Stato. Secondo l'edizione settecentesca del vocabolario della Crusca (la quarta, pubblicata tra il 1729 e il 1738), il termine « costituzione », come sostantivo derivato dal verbo latino « costituere » (disporre, stabilire), possedeva solo i due significati essenziali che già gli erano stati propri nella lingua di Roma. Il primo di essi era quello di « ordine », « statuto »

(7) Federigo BAMBÌ, *I nomi delle 'leggi fondamentali'*, in « Studi di lessicografia italiana », XI (1991), pp. 153-224. Per uno sviluppo successivo di questo studio cfr. anche ID., *Parole e costituzioni, in Un secolo per la costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*, a cura dello stesso, Firenze, Accademia della Crusca, 2012, pp. 11-28.

(8) Antonio TRAMPUS, *Storia del costituzionalismo italiano nell'età dei lumi*, Bari, Laterza, 2009.

o « deliberazione » (cioè di norma prodotta da un superiore per regolare la condotta dei suoi sottoposti); il secondo quello di ‘struttura’ o ‘modo di essere’ di un qualche corpo, tanto inanimato (il cosmo, il cielo, la terra etc.) che biologico ⁽⁹⁾. Si tratta di un quadro semantico del tutto simile a quello che la parola corrispondente presenta, in partenza, in altre lingue romanze: con la differenza, però, che in Italia esso tende a mantenersi immutato più a lungo che altrove. Il primo significato, conforme ad un impiego proprio della tarda classicità e ampiamente attestato dal *Corpus Iuris* giustiniano, è fin dal medioevo comunissimo nella lingua giuridica italiana. Per tutta l’età moderna, uomini di legge, legislatori e letterati continuano ad usare diffusamente il nostro termine per connotare qualsiasi tipo di atto a contenuto normativo (dalle ‘costituzioni’ apostoliche, imperiali, regie o cittadine, fino a quelle emanate da autorità di carattere subordinato: il vocabolario della Crusca riporta come esempio, alla voce corrispondente, la « costituzione » emanata da una badessa per disciplinare la vita interna del suo monastero ⁽¹⁰⁾). In particolari contesti, questo impiego della parola può avvicinarsi a quello di ‘norma fondamentale’. Pensiamo per esempio a un celebre

⁽⁹⁾ *Vocabolario degli accademici della Crusca*, Firenze, Manni, 1729-1738⁴, vol. I, pp. 778 e 846. Il vocabolario, per la precisione, dedica alla nostra nozione due voci distinte, ‘Costituzione’ e ‘Costituzione’, a cui corrispondono però significati sostanzialmente coincidenti. Come estensione del secondo significato, è registrato anche quello di « creazione » (« la costituzione del mondo », intesa come atto del costituire). Conformi a questo impianto le tre edizioni precedenti del 1612, 1623, 1691. Il significato politico verrà registrato solo a partire dalla quinta edizione, quella del 1863. Non affrontiamo, qui, il problema degli eventuali significati politici del termine ‘constitutio’ nella lingua latina. Benché, in effetti, un notissimo luogo ciceroniano (*De Republica*, I, 45) impieghi la parola in un senso parzialmente vicino al nostro (dopo aver indicato nel governo misto di polibiana memoria la forma politica superiore ad ogni altra, il testo aggiunge infatti: « haec constitutio primum habet aequabilitatem quandam magnam, qua carere diutius vix possunt liberi »), quest’uso non sembra avere poi lasciato tracce significative nel resto della letteratura romana, che per evocare la struttura giuridica dello Stato si avvaleva di locuzioni completamente diverse (« usus » o « modus reipublicae », « mores maiorum », « instituta » etc.): Heinz MOHNHAUPT, Dieter GRIMM, *Costituzione. Storia di un concetto dall’Antichità a oggi* (2002), trad. it. a cura di Mario Ascheri, Simona Rossi, Roma, Carocci, 2008, pp. 33-34.

⁽¹⁰⁾ « Avea fra le altre costituzioni fatto questa badessa, che ciascuna monaca ogni dì fosse obbligata andarsene in chiesa, o in cella »: *Vocabolario*, cit., vol. I, p. 846 (il riferimento è a un passo di Agnolo Firenzuola, novelliere cinquecentesco).

passo di Machiavelli dedicato alle « costituzioni » di Sparta (« intra quegli che hanno per simili costituzioni meritato più laude è Licurgo; il quale ordinò in modo le sue leggi in Sparta che, dando le parti sue ai Re, agli optimati e al popolo, fecie uno stato che durò più che 800 anni con somma laude sua e quiete di quella città »⁽¹¹⁾). L'identità col significato contemporaneo di costituzione sembra però tutt'altro che certa: nel senso che la parola (declinata, come d'uso, al plurale) non sembra indicare *quella specifica* norma con la quale si organizza la forma di governo, ma un insieme di precetti che solo incidentalmente hanno ad oggetto la struttura dello Stato.

Più interessante per noi è invece il secondo significato, quello descrittivo. Originariamente caratteristico soprattutto del linguaggio medico, esso poteva acquistare una valenza più o meno intensamente istituzionale a seguito di una sua traslazione dall'ambito biologico a quello politico. In locuzioni del tipo « costituzione del governo », « della città » o « dello Stato » esso veniva infatti ad indicare la conformazione essenziale di una certa collettività. È proprio da questo tipo di uso che, nella generalità delle lingue europee, trae origine la nozione moderna di costituzione, come forma organizzativa tipica (e quindi tendenzialmente indisponibile) propria di ogni regime.

Com'è noto, il primo paese a sperimentare una evoluzione linguistica del genere è l'Inghilterra. Qui, fin dagli inizi del XVII secolo, sviluppando una sempre più stretta analogia tra il corpo fisico e i vari tipi di corpi politici empiricamente osservabili, si tende a riferire « constitution » prima alla struttura dei « corporate bodies » di carattere intermedio, poi a quella delle varie organizzazioni confessionali, come la « Church of England » o la « Church of Rome », e infine, e sempre più frequentemente, al « Government of the Kingdom » o al « Kingdom » stesso. Nel corso della prima metà de Settecento, l'espressione si diffonde a un punto tale che le specificazioni vengono progressivamente abbandonate e « constitu-

(11) Niccolò MACHIAVELLI, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, I, II, in ID., *Opere*, a cura di Rinaldo Rinaldi, Torino, Utet, 2006, vol. I, p. 436. Si noti la stretta affinità dell'argomentare di Machiavelli con il tema sviluppato da Cicerone nel passo richiamato alla nota 8: si tratta, in entrambi i casi, di una applicazione della teoria del governo misto.

tion » prende a indicare, per antonomasia, la struttura fondamentale dello Stato inglese (la sua « frame of Government »), acquisendo inoltre una valenza normativa che spinge a sostituirla ad espressioni meno connotate in senso politico, quali « the Laws of the Kingdom » o « the Laws of the Land », « His Majesty's Laws » e simili ⁽¹²⁾. Nel resto dell'Europa, una trasformazione linguistica di questo tipo inizia assai più tardi e spesso proprio sotto lo stimolo dell'esempio inglese. Quantomeno nella letteratura francese, tuttavia, a partire dalla fine del XVII secolo i riferimenti alla « costituzione » di Stati, governi, regni o altre entità istituzionali consimili si riscontrano con crescente frequenza, tanto nelle opere di storici ⁽¹³⁾ o letterati ⁽¹⁴⁾ che di giuristi ⁽¹⁵⁾; mentre già nel 1721 il parlamento

⁽¹²⁾ Gerald STOURZH, *Constitution: changing meanings of the term from the early Seventeenth to the late Eighteenth Century*, in *Political innovation and conceptual change*, ed. by Terence Ball, James Farr, Russell L. Hanson, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, pp. 34-54; MOHNHAUPT, GRIMM, *Costituzione*, cit., pp. 61-65. La stabilizzazione del concetto si può collocare tra il 1688 (quando per la prima volta il termine compare, nella sua accezione moderna, in un importante documento ufficiale quale la dichiarazione di decadenza di Giacomo II) e il 1734, data in cui Lord Bolingbroke ne fornisce, sul *Craftsman*, una definizione destinata a rimanere celebre (« By constitution we mean [...] that assemblage of laws, institutions and customs, directed to certain fixed principles of public good, that compose the general system, according to which the community hath agreed to be governed »: Henry Saint-John BOLINGBROKE, *Political writings*, ed. by David Armitage, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p. 88).

⁽¹³⁾ Cf. ad es. Louis AUBERT, *Mémoires pour servir à l'histoire de Hollande et des autres Provinces Unies*, Paris, Vilette, 1680, p. 291 (il Principe Maurizio d'Orange era « bien informé de la constitution de l'État » olandese); Michel LE VASSOR, *Histoire du Règne de Louis XIII*, Amsterdam, Brunel, 1717², t. X, p. 582 (« constitution de la monarchie d'Angleterre »); Jean-Baptiste DUBOS, *Histoire critique de l'établissement de la monarchie française dans les Gaules*, Amsterdam, Chauignon, 1734, t. I, p. 59 (« première constitution de la monarchie française »); François-Xavier DE CHARLEROIX, *Histoire et description générale du Japon*, Paris, 1736, p. 1 (la moderna filosofia, arrivando in estremo Oriente, vi ha trovato « la constitution de l'État solidement établie »).

⁽¹⁴⁾ Jean LECLERC, *Bibliothèque universelle et historique de l'année 1688*, Amsterdam, Wolfgang et alii, 1688, t. X, p. 291 (la dispersione del potere tra i grandi signori, caratteristica del medioevo francese, costituisce una « extrémité vicieuse de la constitution de l'état »); *Journal de Trévoux : ou mémoires pour servir à l'histoire des sciences et des arts*, vol. IX, Trévoux, Didot, 1709, p. 207 (« l'homme sage, qui écoute la raison et qui craint Dieu, demeure soumis à la constitution de l'État »).

⁽¹⁵⁾ Cfr. per es. le traduzioni delle opere di Samuel Pufendorf pubblicate all'inizio del Seicento da Jean Barbeyrac: dove il nostro vocabolo è correntemente usato

di Parigi comincia ad appellarsi alla intangibilità della « constitution de l'Etat » per limitare il potere del re, con riferimento per esempio al suo preteso diritto di avocazione ⁽¹⁶⁾. Benché dunque per molto tempo ancora i dizionari d'oltralpe abbiano continuato a registrare soltanto le definizioni tradizionali della parola ⁽¹⁷⁾, probabilmente già attorno agli anni Venti tra i ceti colti del regno di Francia si era fatta strada l'idea che ogni paese avesse una propria costituzione, più o meno conforme al rispettivo « génie de la nation » ⁽¹⁸⁾.

Alla medesima altezza cronologica, invece, il panorama italiano presenta un aspetto ben più povero. Per quanto il nuovo uso istituzionale di « costituzione » non sia sconosciuto nella Penisola, esso è molto più raro che nell'area linguistica francese; e soprattutto fino a tutti gli anni Quaranta tale uso è attestato essenzialmente in traduzioni di opere inglesi o in resoconti della storia recente di questo o quel paese europeo ⁽¹⁹⁾. Ad usare il termine nel suo nuovo

per rendere locuzioni latine quali « status civitatis » (« constitution de l'État ») o « de interna civitatum structura » (« de la constitution intérieure de l'État »): Samuel PUFENDORF, *Les devoirs de l'homme et du citoyen*, Amsterdam, Schelte, 1707, rispettivamente pp. 42 e 275.

⁽¹⁶⁾ Wolfgang SCHMALE, *Les parlements et le terme de constitution au XVIII^e siècle en France: une introduction*, in « Il pensiero politico », 20 (1987), pp. 420-21.

⁽¹⁷⁾ Solo negli anni Settanta del Settecento la ristampa svizzera della *Encyclopédie*, curata da Fortunato Bartolomeo De Felice, farà spazio per la prima volta al nuovo senso politico del termine alla voce corrispondente: Marina VALENSISE, *La constitution française*, in *The Political Culture of the Old Regime*, ed. by Keith Michael Baker, Oxford-New York, Pergamon Press, 1987, p. 444.

⁽¹⁸⁾ L'accostamento tra « nation » e « constitution », per quanto ancora poco sviluppato sul piano concettuale, si affaccia sicuramente prima di Montesquieu: cfr. per es. François RICHER D'AUBE, *Essai sur les principes du droit et de la morale*, Paris, Brunet, 1743, p. 130.

⁽¹⁹⁾ Una attestazione molto precoce di « costituzione del Regno » si trova nel *Mercurio politico, ovvero historia de' correnti tempi*, sorta di giornale politico-diplomatico periodicamente redatto tra il 1644 e il 1682 dal benedettino parmense Vittorio Siri: il quale, però, usa questa espressione ricalcando semplicemente le fonti di cui si sta servendo nel ricostruire le vicende dello scontro da poco conclusosi in Inghilterra tra Carlo I e il Parlamento (cfr. per es. *Mercurio politico*, vol. III, Lione, Huguetau et Ravard, 1652, p. 536). Per vari esempi dello stesso tipo, relativi al secolo successivo, si può sfogliare la fortunata pubblicazione dal titolo *Storia dell'anno*: un annale politico universale pubblicato a Amsterdam a cura dell'editore Pitteri di Venezia, che comincia a uscire negli anni Trenta. « Costituzione » vi compare frequentemente fin dai primi

significato sono soprattutto giornalisti e poligrafi, che si limitano a riprodurlo meccanicamente da opere straniere, riferendolo solo ai contesti in cui quest'uso appare già praticato. Prima della metà del secolo, insomma, se una « costituzione » c'è, essa è quella degli altri; e la sua presenza nel discorso pubblico nazionale ha un rilievo del tutto occasionale.

Questo vuoto linguistico, si può replicare, non deve essere caricato di significati eccessivi. La penetrazione di un nuovo, importante concetto-termini nel patrimonio linguistico di una nazione evidentemente richiede il suo tempo; e gli italiani del Settecento, di cui ben pochi avevano familiarità diretta con la lingua e con la cultura inglese, erano oltretutto costretti a recepire le novità provenienti d'oltre Manica attraverso la mediazione francese, scontando così un inevitabile ritardo nell'aggiornamento del loro lessico. Non ci sembra, però, che l'iniziale indifferenza della nostra cultura istituzionale nei confronti del vocabolo di cui qui ci occupiamo possa essere imputata soltanto a inerzie di questo genere. Essa dipende certamente anche da fattori più profondi: come prova la circostanza che nel nostro paese abbia circolato molto poco anche un'altra locuzione, ben più antica e rodada di « costituzione », ed alla quale la lingua politica di altre regioni europee si era a lungo affidata per esprimere alcuni dei significati che poi avrebbero finito per essere incorporati nel nuovo termine. Si tratta della espressione « leggi fondamentali » (« loix fondamentales », « fundamental laws », « leges fundamentales », « Grundgesetze »). Nata, com'è noto, in Francia negli anni Settanta del Cinquecento e di lì diffusasi tanto in Inghilterra che sul resto del continente ⁽²⁰⁾, questa locuzione

numeri, ma con quasi esclusivo riferimento alla forma politica di Stati, come l'Inghilterra, in cui il nuovo uso della parola si è già consolidato. Altre ricorrenze del termine nel suo uso moderno si trovano frequentemente nelle traduzioni di opere straniere del medesimo genere, come per es. quella della *Modern history* del viaggiatore e poligrafo seicentesco Thomas Salmon (Thomas SALMON, *Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo*, Venezia, Albrizzi, 1734-1765), che registra, oltre al caso britannico, anche una « costituzione » dei regni di Danimarca e di Svezia.

⁽²⁰⁾ André LEMAIRE, *Les lois fondamentales de la monarchie française d'après les théoriciens de l'Ancien Régime* (1907), Whitefish (MT), Kessinger, 2010³; John W. GOUGH, *Fundamental Law in English Constitutional History*, Oxford, Oxford Univ. Press, 1955; Martyn THOMPSON, *The history of Fundamental Law in Political Thought*

non possedeva ancora la forza semantica e l'incisività di « costituzione » (il fatto stesso che essa fosse declinata al plurale rendeva il suo contenuto inevitabilmente più indeterminato e soggettivamente opinabile). Certamente, però, la locuzione di cui parliamo era servita a dar voce ad una esigenza diffusamente avvertita nell'Europa della diaspora religiosa — quella, cioè, di assegnare al potere dei limiti giuridici oggettivi, suscettibili di essere fatti valere indipendentemente dal contenuto di un diritto naturale che, nelle aree europee investite dalla Riforma, aveva perso la propria antica univocità. Fatte oggetto fin dalla loro comparsa di importanti ricerche teoriche e di lunghe dispute, le leggi fondamentali, diversamente da « costituzione », rappresentavano una presenza consolidata nel paesaggio della scienza giuridica del Sei-Settecento, che i giuristi italiani non potevano certo ignorare. Eppure, anche di esse non è facile trovare testimonianze significative nella nostra letteratura legale avanti la metà del secolo XVIII. Come per « costituzione », le tracce dell'espressione rinvenibili, prima di questo momento, sono incidentali o puramente descrittive. Si parla, per esempio, delle « leggi e costituzioni fondamentali » del Sacro Romano Impero, di quelle della monarchia francese, o ancora di quelle dei regni iberici o dell'Inghilterra ⁽²¹⁾; si sa bene che anche l'antico Stato d'Israele ebbe le sue « leggi fondamentali », assegnategli da Saul ⁽²²⁾; e, traducendo Bossuet, si prende atto senza difficoltà di come anche in termini generali esistano in ogni Stato certe « leggi fondamentali che cambiar non si possono » ⁽²³⁾. Da queste constatazioni, però, nessun osservatore

from *French Wars of Religion to the American Revolution*, in « The American Historical Review », 91 (1986), pp. 1103-1128; MOHNHAUPT, GRIMM, *Costituzione*, cit., pp. 55-64.

⁽²¹⁾ Vari esempi nei numerosi lavori del poligrafo del XVII secolo Gregorio Leti (*Il Teatro britannico, o vero historia della Grande Bretagna*, Amsterdam, Wolfgang, 1684; Id., *Teatro Gallico, o vero la monarchia della Real casa di Borbone in Francia*, Amsterdam, De Jonge, 1691).

⁽²²⁾ Cesare CALINO, *Lezioni scritturali e morali sopra il libro primo de' Re*, Venezia, Recurti, 1724, vol. X, pp. 287-88.

⁽²³⁾ Jacques-Bénigne BOSSUET, *Politica estratta dalle proprie parole della Sacra Scrittura*, trad. it. di Selvaggio Canturani, Venezia, Hertz, 1730², p. 30. Stessi risultati produce una ricerca della corrispondente espressione latina « *leges fundamentales* »: che ha una ricorrenza fittissima nella letteratura tedesca e quasi nessuna, invece, in quella italiana.

italiano sembra aver mai tratto, almeno prima del 1750, argomenti per impostare una qualche battaglia politica nei confronti dei propri sovrani, o anche soltanto uno spunto per ridiscutere, in linea teorica, i limiti all'autorità del principe secondo un impianto diverso da quello ereditato dalla tradizione medievale ⁽²⁴⁾.

La verifica di questa lacuna, si può continuare a rispondere, non è ancora sufficiente a concludere per l'assoluta assenza, nell'Italia di primo Settecento, di un concetto di costituzione in senso sostanziale. Per provare un'asserzione del genere, occorrerebbe dimostrare che il lessico dell'epoca non facesse ricorso, per esprimere l'idea moderna della norma fondamentale, a qualche diversa locuzione linguistica, anche se in seguito destinata ad essere abbandonata a favore di altre espressioni. Si pensi per esempio a quanto accade nella Francia del Seicento. Qui, come ha dimostrato Roland Mousnier in un saggio famoso, « constitution » e « loix fondamentales » si trovarono a competere per un periodo abbastanza lungo con un altro lemma almeno — « ordre » —, a tratti evocante l'idea di una grande organizzazione sociopolitica, retta da norme naturali che né il sovrano né i sudditi avevano il potere di mutare ⁽²⁵⁾. Per non parlare poi dello scenario tedesco, dove fin dal Quattrocento si era affermato un lemma — « Verfassung »: in origine, redazione scritta di un insieme di consuetudini e/o di patti politici — destinato a costituire fino ai giorni nostri, una alternativa permanente a « Constitution ». Come escludere con certezza che anche nell'Italia della prima età moderna non esistessero termini di questo tipo?

(24) Qualche occorrenza meno occasionale si comincia a registrare a partire dagli anni Quaranta. Anche a questa altezza cronologica, però, la locuzione è richiamata sempre assieme ad altri e più convenzionali limiti al potere del principe, come la legge naturale o l'obbligazione *ex contractu* (cfr. ad es. Giovanni Antonio BIANCHI, *Della potestà e politica della Chiesa. Trattati due contro le nuove opinioni di Pietro Giannone*, Roma, Stamperia di Pallade, t. I, 1745: « benché molto maggiore sia il diritto dei regi sopra i loro regni di quello che avevano gli antichi romani principi sopra il loro Imperio, con tutto ciò dipendono ancor quelli dalle leggi fondamentali della monarchia, da i patti e convenzioni col popolo, che la stabilirono, alle quali non han potestà di contravenire », etc.).

(25) Roland MOUSNIER, *Come i francesi di antico regime vedevano la costituzione* (1955), in Id., *La Costituzione nello Stato assoluto, Diritto, società, istituzioni in Francia dal Cinquecento al Settecento*, a cura di Francesco Di Donato, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2002, pp. 110-114.

Offrire una dimostrazione negativa di questo genere, naturalmente, costituisce una *probatio diabolica*: molti essendo i vocaboli potenzialmente capaci di aver giocato in qualche misura un ruolo del genere ⁽²⁶⁾. Ammesso, comunque, che vicende di questo tipo si siano prodotte effettivamente, è sicuro che nessuna di esse riuscì a costruire un'alternativa linguistica concreta rispetto a « costituzione » prima che quest'ultima, a metà Settecento, giungesse ad affermare il suo dominio. Ora, se le cose sono andate così, una qualche ragione deve esserci stata; e quella più plausibile, molto semplicemente, è che l'orizzonte della cultura politica italiana fosse ancora essenzialmente *a-costituzionale*. E ciò, si badi, non certo perché essa fosse portatrice di una concezione autoritaria o enfaticamente assolutista del potere, ma semmai proprio per il motivo opposto — cioè per il fatto che gli Stati della Penisola si trovavano ancora molto lontani da quello stadio di densità istituzionale che stimola la ricerca di un qualche correttivo propriamente 'costituzionale'.

Due sono in effetti ancor oggi le valenze fondamentali insite nel concetto di costituzione, rispettivamente derivate, come si è visto, dai due significati originari del termine latino, quello di 'norma' e quello di 'struttura'. Per un verso, la costituzione è la suprema norma giuridica di garanzia, quella che limita formalmente l'esercizio dei poteri pubblici assicurando così il primato della legge. Per un altro, essa si pone come il principio primo di ordine e di unità politica, corrispondente al nucleo indisponibile dell'organizzazione pubblica (quello che appunto 'costituisce' e tiene insieme l'ordinamento) ⁽²⁷⁾. Ora, sia l'una che l'altra di queste valenze, a ben vedere, presuppongono l'esistenza di uno Stato a vocazione 'sovrana': cioè,

⁽²⁶⁾ Tra questi, per es., Federigo Bambi ha indicato 'governo', che fin dal Trecento, accanto al suo senso più antico di 'attività di direzione e controllo' di una certa collettività, assume talvolta anche quello di 'struttura politico-istituzionale' di quella stessa comunità, avvicinandosi ad uno dei due significati fondamentali di costituzione: BAMBÌ, *Parole e costituzioni*, cit., p. 13.

⁽²⁷⁾ Per tutti, Maurizio FIORAVANTI, *Costituzione: problemi dottrinali e storici*, in ID., *Stato e costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, Torino, Giappichelli, 1993, pp. 108-149. Per una verifica circa la presenza di questi due significati nel lessico europeo settecentesco, Paolo COMANDUCCI, *Ordine o norma? Su alcuni concetti di costituzione nel Settecento*, in *Studi in memoria di Giovanni Tarello*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 171-174.

di un soggetto che cominci a rivendicare a sé, da un lato, il ruolo di rappresentante unitario della collettività nel suo insieme e, dall'altro, la funzione di libero produttore del diritto. Da una parte, sancire l'unità del corpo politico disciplinando le modalità dell'agire rappresentativo di chi ne manifesta la volontà ⁽²⁸⁾; dall'altra, reagire, come ha scritto Niklas Luhmann, alla « differenziazione di diritto e politica » per soddisfare il bisogno « di un loro riallacciamento » ⁽²⁹⁾ — queste sono, oggi come ieri, le funzioni fondamentali di ogni costituzione. Funzioni che però acquistano un senso solo in rapporto ad uno Stato almeno embrionalmente moderno. Gli Stati territoriali italiani, al contrario, cominciavano appena allora ad essere sfiorati da quei processi di concentrazione del potere che in altre parti dell'Europa erano stati avviati da tempo. Aggregati di corpi della più diversa natura ed origine, essi si vedevano molto più come delle confederazioni di città e territori che come comunità politiche dotate di una personalità unitaria ⁽³⁰⁾. E se nessuno negava, certo, che i principi italiani fossero titolari di un potere 'assoluto' omologo a quello dei loro colleghi europei, quel potere veniva poi usato, come nel medioevo, molto più per garantire un certo equilibrio tra le comunità di base dei loro Stati che per realizzare un qualche progetto di omologazione istituzionale. Di gran lunga più giurisdizionale che amministrativo, insomma, lo Stato italiano presenta ancora a inizio Settecento un profilo abbastanza simile a quello che aveva avuto nel Rinascimento e nel secolo precedente. Il prin-

⁽²⁸⁾ L'intimo legame tra 'costituzione' e 'rappresentanza', già sotterraneamente presente nella cultura dell'assolutismo avanzato, è colto molto bene da alcuni filosofi della politica (cfr. Giuseppe DUSO, *Rappresentanza politica e costituzione*, in Id., *La logica del potere. Storia concettuale come filosofia politica*, Bari, Laterza, 1999, pp. 113-136) che indicano nel contrattualismo hobbesiano la premessa teorica di ogni successivo ordine costituzionale.

⁽²⁹⁾ Niklas LUHMANN, *Verfassung als evolutionäre Errungenschaft* (1990), trad. it. *La costituzione come acquisizione evolutiva*, in *Il futuro della costituzione*, a cura di Gustavo Zagrebelsky, Pier Paolo Portinaro, Jörg Luther, Torino, Einaudi, 1991, p. 87.

⁽³⁰⁾ Ciò è particolarmente evidente soprattutto al centro-nord, dove l'origine cittadina degli Stati escludeva la possibilità stessa di configurarli come dei « Regna ». Qui era persino difficile trovare una parola che riuscisse ad esprimere il senso della loro organizzazione territoriale nella sua integralità (cfr. ad es., per l'analisi del caso toscano, Luca MANNORI, *Il sovrano tutore. Accentramento amministrativo e pluralismo istituzionale nel principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 17-54).

cipe, lungi dal candidarsi a divenire il padrone del diritto, si vede piuttosto come il suo depositario ed amministratore; e i giuristi togati, saldamente inseriti nei gangli vitali dell'apparato, sono pronti a ricordargli in ogni momento come la sua volontà sia continuamente « alligata » da tutti quei limiti generali — la legge divina e naturale, gli « iura quaesita », la « lex contractus », la « salus populi » e via dicendo — che fin dal medioevo ne hanno iscritto il potere entro un « ordine naturale preconstituito rispetto all'esistenza » ⁽³¹⁾. È proprio la salda presenza di quest'ordine a rendere inutile la ricerca di barriere ulteriori.

Parallelamente, non essendo lo Stato territoriale italiano altro che un aggregato di corpi, la sua « costituzione » si riduceva alle varie relazioni che ognuno di essi aveva stretto col centro comune. Diversamente dalla lingua tedesca, il cui termine « Verfassung », come già ricordato, aveva appunto la funzione di abbracciare in un sol fascio complessivo tutti questi rapporti di signoria ⁽³²⁾, quella italiana manca di un vocabolo equivalente. E sulle ragioni di questa assenza ci si potrebbe interrogare, dal momento che un segno linguistico di questo tipo avrebbe forse permesso di elaborare un'idea unitaria di costituzione partendo da una situazione originaria di forte frammentarietà. È un fatto, comunque, che anche nelle altre lingue neo-latine una espressione del genere non è mai esistita; così che — ripetiamo — ancora alla metà del secolo l'Italia sembra trovarsi sprovvista di qualsiasi termine suscettibile di veicolare il nostro concetto.

2. 1750-1770: « costituzione » e « leggi fondamentali » nella primavera dei lumi.

Questo quadro comincia a cambiare attorno al 1750. In un

⁽³¹⁾ Raffaele AJELLO, *Arcana iuris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli, Jovene, 1976, p. 40. L'assoluta compatibilità, del resto, negli scrittori politici italiani della Controriforma, tra una immagine del potere principesco declinata in termini estremamente enfatici e la continua riasserzione di un'infinita serie di limiti esterni al suo esercizio, è un dato da sempre ben noto agli storici del pensiero politico: Rodolfo DE MATTEI, *La concezione monarchica negli scrittori italiani del Seicento*, in *Studi storici in onore di Giacobino Volpe*, Firenze, Sansoni, 1958, vol. I, pp. 317-360.

⁽³²⁾ MOHNHAUPT, GRIMM, *Costituzione*, cit., pp. 42-45.

clima segnato solo di recente dai primi, seri tentativi accentratori (quello dei grandi progetti catastali e codificatori in Piemonte, Toscana e nel Mezzogiorno), l'Italia si apre ad una visione del mondo più secolarizzata, che spinge a riconoscere la natura storica e convenzionale degli assetti politici. È in questo contesto che il termine « costituzione » inizia a diffondersi anche da noi: e ciò anzitutto a seguito di quel grande fenomeno letterario che è rappresentato dalla pubblicazione dell'*Esprit des Loix*. Tradotto immediatamente e letto con avidità dal pubblico di tutta la Penisola ⁽³³⁾, il capolavoro di Montesquieu propone al nostro paese un uso del nostro concetto che, se poteva essere relativamente familiare ai lettori francesi, costituiva una novità pressoché assoluta per quelli italiani. Si tratta, com'è noto, della nozione di 'costituzione-struttura' o di 'costituzione-ordine', che compare fin dal titolo dell'opera ⁽³⁴⁾. Senza soffermarsi ad offrirne una definizione, Montesquieu dà però per acquisito che ogni popolo abbia una propria costituzione (intesa come la sua organizzazione politica essenziale), che essa rifletta la civiltà di cui quel popolo è portatore e che il suo vario atteggiarsi sia uno degli elementi che più influiscono, a sua volta, sulle differenze tra i diversi sistemi giuridici. Inoltre, la pagina montesquiviana scivola spesso impercettibilmente da questa accezione descrittiva ed istituzionalista del termine — l'unica, per così dire, ufficialmente adottata dall'autore — verso un suo uso qualitativamente connotato, che porta a vedere nella costituzione non un qualunque assetto di potere, ma quello giusto e buono, capace di garantire in varia misura la libertà dei sudditi ⁽³⁵⁾. Se anche il

⁽³³⁾ Sulle varie traduzioni italiane dell'opera (quattro nel corso del Settecento: 1751, 1773, 1777 e 1797) e sulla sua fortuna cfr. soprattutto Paola BERSELLI AMBRI, *L'opera di Montesquieu nel Settecento italiano*, Firenze, Olschki, 1970; Enrico DE MAS, *Montesquieu, Genovesi e le edizioni italiane dello spirito delle leggi*, Firenze, Le Monnier, 1971; Salvatore Rotta, *Montesquieu nel Settecento italiano: note e ricerche*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », I (1971), pp. 22-210.

⁽³⁴⁾ *De l'esprit des loix, ou du rapport que les loix doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les mœurs, le climat, la religion, le commerce etc.*

⁽³⁵⁾ In questo senso, Olivier BEAUD, *L'histoire du concept de constitution en France. De la constitution politique à la constitution comme statut juridique de l'État*, in « Jus Politicum », 2009, 3 (disponibile in linea su www.juspoliticum.com, p. 11), che

dispotismo, in particolare, ha una sua costituzione, la costituzione per eccellenza sembra essere quella propria dei soli regimi « moderati », nei quali esistono « leggi fondamentali » che frenano e circoscrivono l'autorità di chi governa.

Nell'arco di qualche anno, dunque, questa nuova offerta linguistica (consolidata dalla traduzione, nel corso degli anni Cinquanta, di altre opere in cui « costituzione » e « leggi fondamentali » giocano pure un ruolo importante ⁽³⁶⁾) comincia a far breccia in Italia, generando il convincimento che ad ogni sistema di governo si sottenda una qualche specifica costituzione e che quelle migliori tra esse si appoggino a un nucleo di norme tendenzialmente inviolabili.

Le utilizzazioni concrete di questa terminologia sono molto varie e per affrontarne l'esame dovremmo abbandonare il terreno della storia dei lessici per avventurarci su quello del pensiero politico vero e proprio. In breve, si può dire comunque che i primi a coglierne le potenzialità furono probabilmente alcuni giuristi d'apparato, preoccupati dalla sconsiderata febbre riformatrice che sembrava aver contagiato da qualche tempo i loro sovrani. Per questi personaggi, la costituzione del governo e le sue leggi fondamentali erano il prodotto di una tradizione imperscrutabile, che risultava rischiosissimo, oltre che del tutto illegittimo, cercare di rovesciare.

Noi non sappiamo l'incatenamento delle cose che concorrono alla sicurezza del mantenimento del Regno, e la necessaria connessione che ha l'una dell'altra — scriveva per esempio verso il principio degli anni Cinquanta Niccolò Fraggianni, uno dei maggiori esponenti della magistratura napoletana. Sappiamo all'ingrosso che la sua Costituzione fondamentale e tutta la sua forza è nelle arti civili, cioè nelle leggi e nel foro. Questa è la base sopra di cui riposa la pubblica tranquillità. In ogni Nazione vi è uno spirito

riprende Edouard TILLET, *La Constitution anglaise, un modèle politique et institutionnel dans la France des Lumières*, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2001, p. 287; ma cfr. anche COMANDUCCI, *Ordine o norma?*, cit., pp. 194-196.

⁽³⁶⁾ Pensiamo soprattutto ai *Ragionamenti sopra la moneta, l'interesse del danaro, le finanze* di John Locke (Firenze, Bonducci, 1751), dove « costituzione » ricorre spesso nel senso già allora abituale in Inghilterra, e al *Diritto della natura e delle genti* di Samuel Pufendorf (Venezia, Valvasense, 1757-1759), importante soprattutto per la nota teoria delle leggi fondamentali come elemento caratterizzante del contratto di governo tra i sudditi e il sovrano.

generale sopra il quale la potenza stessa è fondata. Quando ella offende questo spirito, offende se stessa, e necessariamente si ferma ⁽³⁷⁾.

Nella pubblica giurisprudenza — notava qualche anno dopo Giulio Rucellai, altro importante magistrato toscano, ammonendo il governo lorenese a andar cauto nel mutare quelle norme cinquecentesche che avevano introdotto il principato a Firenze — si chiamano leggi fondamentali dello Stato quelle che danno la forma al governo di qualunque genere sia e tutto ciò che in esse si prescrive relativamente ai magistrati che vi si stabiliscono, riguardante la loro costituzione, è di forma [...]. Tale in Toscana è la celebre legge del 1532 per lo Stato fiorentino che è stata la base e il principio della monarchia ⁽³⁸⁾.

Non per tutti, però, la costituzione richiamava l'idea di un ordine antico ed intangibile. Proprio perché frutto della storia, e non della natura, essa poteva anche essere riscritta ex novo quando non fosse risultata più funzionale a procurare la « felicità della Nazione ». Così, nel 1755 una assemblea di deputati còrsi, riunita a Corte per iniziativa di Pasquale Paoli (fervente ammiratore di Montesquieu ⁽³⁹⁾), votò un documento che, pur senza autodefinirsi una costituzione e senza certo possedere i caratteri di una moderna carta costituzionale, reca nel suo preambolo una formula significativa:

La Dieta generale del Popolo di Corsica lecitamente patrone di se medesimo [...] volendo, riacquistata la sua libertà, dar forma durevole e costante al suo

⁽³⁷⁾ Niccolò FRAGGIANNI, *Promptuarium excerptorum*, pubblicato in appendice a Francesco DI DONATO, *Esperienza e ideologia parlamentare nella crisi dell'Ancien Régime. Niccolò Fraggianni tra diritto, istituzioni e politica (1725-1723)*, Napoli, Jovene, 1996, vol. II, p. 1011. Il testo, mai pubblicato fino ai nostri giorni, raccoglie una serie di appunti e di memorie di questo giurista, collocabili a cavallo tra gli anni Quaranta e Cinquanta del secolo. Grande ammiratore della nobiltà parlamentare francese, Fraggianni fu uno dei più decisi avversari delle riforme di Carlo III.

⁽³⁸⁾ Così in una memoria sulle funzioni e prerogative dell'antico Senato fiorentino, che la nuova dinastia minacciava di riformare radicalmente rispetto alle competenze che gli erano state assegnate appunto nel 1532 (il testo ora si può leggere in *Lo Stato del granduca (1530-1859). Le istituzioni della Toscana moderna in un percorso di testi commentati*, a cura di Luca Mannori, Pisa, Pacini, 2015, p. 158). Sulla personalità di Rucellai, famoso soprattutto per il suo forte impegno giurisdizionalista, ma che fu anche esponente di punta di quel 'partito toscano' ostile alle innovazioni più radicali progettate sotto il governo di Francesco Stefano, si può vedere la voce corrispondente redatta da chi scrive in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, p. 1752.

⁽³⁹⁾ Del quale aveva conosciuto il pensiero attraverso la mediazione napoletana di Genovesi: Antoine-Marie GRAZIANI, *Pascal Paoli, père de la patrie corse*, Paris, Tallandier, 2004, pp. 58-61.

governo riducendoli a costituzione tale, che da essa ne derive la felicità della Nazione, ha decretato [...] ⁽⁴⁰⁾.

Queste righe, per quanto ancora conformi ad un uso tutto descrittivo del termine (ciò che la Dieta vuole introdurre non è una « costituzione » in senso normativo, ma una nuova organizzazione dello Stato, di cui la « costituzione » rappresenta solo lo specifico modo di essere), testimoniano bene come il nuovo linguaggio potesse prestarsi anche a sostenere importanti disegni di emancipazione politica: come ci conferma tutta una letteratura degli anni seguenti, in cui troviamo celebrata la « libera ed estesa costituzione » che Paoli aveva cercato di dare alla Corsica, liberando l'isola da un governo — quello genovese — « che per la sua stessa costituzione non può se non esser tiranno » ⁽⁴¹⁾.

La maggior parte degli italiani, comunque, che in questa fase cominciano ad usare il termine « costituzione » nel suo nuovo significato si colloca in una posizione intermedia tra le due ora richiamate: nel senso che essa non è vista come un bastione insuperabile eretto contro ogni cambiamento, ma neppure come un assetto suscettibile di essere facilmente smantellato e ricostruito a colpi di decreti. Si veda per tutti l'abate Antonio Genovesi. Esponente di punta del movimento riformatore napoletano ed autore della terza traduzione italiana dell'*Esprit des Loix*, egli è uno di coloro che nel corso degli anni Sessanta più contribuiscono a diffondere in Italia il nuovo uso dell'espressione: assumendola però ancora in un senso assai generico, come quel complesso d'istituzioni non meglio definibili che s'innesta senza soluzione di continuità sui costumi e sulle abitudini più radicate di ogni popolo. Proprio per questo, « cambiare la costituzione », risulta impresa ardua, « figlia del tempo, non

⁽⁴⁰⁾ Il testo del documento si può ora leggere in *Costituzione della Corsica [1755]*, a cura di Pasquale Costanzo, Macerata, Liberilibri, 2008, p. 2. Per una contestualizzazione della vicenda che portò all'approvazione del testo, Fabrizio DAL PASSO, *Il Mediterraneo dei Lumi. Corsica e democrazia nella stagione delle rivoluzioni*, Napoli, Bibliopolis, 2006, pp. 112-121.

⁽⁴¹⁾ Così la traduzione italiana del celebre *Account of Corsica* di James Boswell, pubblicata nel 1769 (James BOSWELL, *Relazione della Corsica*, London, Williams, (ma Lugano, Agnelli), 1769, p. CCXLVIII).

delle persone » (42), e da non intraprendere in modo avventato, in quanto il suo esito potrebbe essere « un rovesciamento dello Stato, cagione distruttiva di tutti i diritti pubblici e privati » (43). Al tempo stesso, non si può però prestar fede a chi grida ogni momento che « va a perire la costituzione e lo Stato » solo perché si è osato toccare l'interesse di qualche leguleio (44): il mondo non è immobile e la strada verso un miglioramento graduale deve sempre restare aperta. La costituzione, insomma, rappresenta per i nostri 'filosofi' il quadro di usanze politiche che conferiscono ad ogni Stato, quale che sia la sua forma di governo o il grado di libertà che vi si gode, un assetto stabile e duraturo, ma che non possono ostacolare un saggio e prudente progresso lungo la via delle riforme. Mentre per esprimere qualcosa di simile a ciò che è per noi, oggi, la costituzione come norma e come limite — la 'buona' costituzione, tipica, per intenderci, di quelli che allora si dicevano gli Stati non dispotici — l'espressione a cui si ricorre a gran preferenza è quella di « leggi » o « costituzioni fondamentali », di cui si cominciano a trovare in questi anni un buon numero di attestazioni (45).

(42) Antonio GENOVESI, *Della Diceosina, ossia della filosofia del giusto e dell'onesto* (1766), Venezia, Borghi, 1818³, t. I, p. 113.

(43) Ivi, p. 115.

(44) Ivi, p. 141.

(45) Qualche esempio. Giovan Battista Almici, introducendo nel 1757 la sua traduzione di Pufendorf, segnala come il primo compito del sovrano sia quello di mantener « inviolate le leggi fondamentali dello Stato », pubblicandole e portandole a conoscenza dei sudditi (*Il diritto della natura e delle genti*, cit., vol. I, p. XXXVIII); il pisano Anton Maria Vannucchi indica qualche anno dopo nelle leggi fondamentali dello Stato non solo « alcune ordinanze, colle quali il corpo della nazione determina qual debba essere la forma del governo, ma [...] ancora certe particolari convenzioni fra il popolo, e la persona ch'è prescelta all'imperio del medesimo. Sono chiamate leggi fondamentali, perché sono riguardate come una base, sopra di cui l'edificio politico stabilisce, e s'inalza » (Anton Maria VANNUCCHI, *Saggio intorno alle diverse forme dei Governi*, in Id., *Dissertazioni filosofiche*, Pisa, Polloni, 1760, pp. 112-3); il trentino Carlo Antonio Pilati, pur sostenendo in una sua celebre opera la necessità di ridimensionare drasticamente i privilegi del clero, riconosce tuttavia che esso « cogli altri corpi politici del principato serve per essere depositario, e custode delle leggi fondamentali del paese », senza le quali « la volontà del principe sarà istantanea e capricciosa, e niuna cosa vi avrà, che potrà essere tenuta come fissa e sicura » (Carlo Antonio PILATI, *Di una riforma d'Italia, ossia dei mezzi di riformare i più cattivi costumi e le più perniciose leggi d'Italia*, Villafranca [ma Coira], s.e., 1770², p. 51); il milanese Alfonso Longo, rileva nel

Non c'è dubbio, allora, che nell'arco di un ventennio il vocabolario politico italiano abbia compiuto passi significativi. « Costituzione », certo, esplicitamente o implicitamente si accompagna sempre ad un complemento (costituzione di un governo, di uno Stato, di un popolo e via dicendo); e la sola valenza normativa che il vocabolo riesce ad esprimere è quella relativa alla conservazione di una determinata forma organizzativa. Per una cultura, però, che fino ad allora aveva faticato anche solo a concepire l'ordinamento in termini complessivi, una evoluzione del genere rappresenta un progresso notevole.

Attenzione però. Almeno fino alla fine degli anni Settanta, la frequenza di « costituzione » e di « leggi fondamentali » è sempre molto bassa nel discorso pubblico della Penisola. In tutti i numeri de *Il Caffè*, per esempio (la rivista-simbolo dell'illuminismo italiano) vi è una sola ricorrenza del termine nel senso che qui ci interessa ⁽⁴⁶⁾ e due soltanto ne troviamo nel capolavoro di Beccaria ⁽⁴⁷⁾; mentre se consultiamo per questi stessi anni una banca di testi digitali, ci accorgiamo che l'incidenza quantitativa del nuovo significato rispetto a quello tradizionale di costituzione come « legge », « regolamento » o « ordinanza » è quasi marginale ⁽⁴⁸⁾. Il fatto è che gli intellettuali italiani più avanzati — che sono poi quasi gli unici, in

1773 che « un principe che governi solo e che non sia dispotico sarà monarca, cioè sarà l'amministratore di tutte le volontà e di tutte le forze secondo l'ordine della libertà civile e le costituzioni fondamentali, le quali altro non sono che quelle dello stato medesimo, che si suppongono essenziali a conservarlo quale sempre è sussistito » (Alfonso LONGO, *Istituzioni economico-politiche*, ora in *Illuministi italiani*, a cura di Franco Venturi, Milano-Roma, Ricciardi, 1958, vol. III, p. 264).

⁽⁴⁶⁾ Si tratta di un passo in cui si critica l'atteggiamento di Montesquieu nei confronti della nobiltà, rilevando che il Barone, qui come altrove, « ha piuttosto avuto in vista la costituzione della Francia che gli universali principi del diritto pubblico » (*Il Caffè, ossia brevi e vari discorsi già distribuiti in fogli periodici*, Venezia, Pizzolato, 1766², t. I, p. 143).

⁽⁴⁷⁾ Cesare BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Losanna, s.e., 1765³, p. 34 e p. 42 (ed anche qui, si noti, una delle due volte la nozione è richiamata solo per polemizzare con chi si appella a qualche « strana costituzione » per giustificare la necessità di mantenere procedure arcaiche e arbitrarie, non più compatibili con la « natura di un governo ben organizzato »).

⁽⁴⁸⁾ La verifica è stata compiuta utilizzando la maschera di ricerca di Google-books per gli anni 1750-1770.

questa fase, effettivamente capaci di usare la parola nel suo nuovo senso — non sono molto sensibili ai valori evocati dal concetto corrispondente. « Costituzione », nel significato di Montesquieu, esprime l'essenza di ciò che sempre è stato e che per sua natura si oppone a quella esigenza di cambiamento che invece le élites pensanti del paese avvertono come una necessità sempre più impellente. Corpi intermedi, vecchi ordini nobiliari e grandi magistrature — le istituzioni tipiche, per Montesquieu, della costituzione di qualsiasi Stato europeo — rappresentano proprio ciò che uomini come Verri, Beccaria o Pilati vedono come i principali ostacoli lungo la strada di una « riforma d'Italia » ormai non più dilazionabile. Schierati a sostegno dei principi riformatori nella battaglia da essi ingaggiata contro i privilegi e le irrazionalità della società di corpi, personaggi del genere si curano poco della costituzione, quando addirittura non la considerano con malcelato fastidio. Ben vengano allora, come scrive Longo, le « costituzioni fondamentali » a fare del principe un vero « monarca » piuttosto che un despota. Essenziale è però che esso « governi solo », ponendosi come « l'amministratore di tutte le volontà e di tutte le forze » del corpo sociale ⁽⁴⁹⁾. Ciò che preoccupa, in questa fase, non sono « i sovrani che sedono sul trono, occupati a sciogliere la schiavitù del popolo, accessibili, umani, cittadini » ⁽⁵⁰⁾, ma « quell'intermediario dispotismo », « più crudele » di quello di qualsiasi tiranno, che viene esercitato da un'idea di corpi particolari ⁽⁵¹⁾.

3. 1770-1790: dalla 'costituzione-struttura' alla costituzione come 'norma fondamentale'.

La situazione così descritta rimane grosso modo immutata fino al termine degli anni Settanta. Da un lato « costituzione », benché consolidi la sua presenza nell'uso linguistico, resta ferma al significato istituzionale già raggiunto nel ventennio precedente; mentre dall'altro non riesce a imporsi ancora all'attenzione delle élites

⁽⁴⁹⁾ LONGO, *Istituzioni*, cit., p. 264.

⁽⁵⁰⁾ Pietro VERRI, *Discorso sulla felicità* (1778), in Id., *I discorsi e gli altri scritti degli anni Settanta*, a cura di Giorgio Panizza, Roma, 2004, p. 269.

⁽⁵¹⁾ BECCARIA, *Dei delitti*, cit., p. 202.

intellettuali come un termine-chiave del linguaggio politico. La rivoluzione delle colonie americane, in particolare, di cui pure i giornali italiani seguono con attenzione lo svolgersi, pubblicando tra l'altro alcuni dei testi costituzionali correlativi, non sembra produrre, nell'immediato, effetti rilevanti sul lessico politico. A livello teorico, il tentativo di valorizzazione del lemma apparentemente più interessante dell'intero decennio 1760-1770 si deve, curiosamente, ad un pensatore di tendenza pessimista, Giammaria Ortes, che tra il 1774 e il 1778 lavora intensamente ad un manoscritto dal titolo sorprendentemente moderno — *Delle diverse costituzioni nazionali* ⁽⁵²⁾ —, nel quale « costituzione » ricorre con una certa frequenza. Il contenuto dell'opera, però — di taglio squisitamente filosofico e manifestamente influenzato dal Rousseau del *Discours sur l'origine de l'inégalité* — poco incide sulla sostanza del concetto. Ortes usa intanto « nazione » non nel significato odierno di una grande collettività sovralocale a carattere specificamente etnico-linguistico, ma per intendere una qualunque comunità politica autosufficiente, secondo l'uso prevalente allora in Italia (si pensi solo a Vico); mentre in nessuna delle sue pagine « costituzione » si distacca dall'impiego descrittivo di cui si è detto di sopra. Per « costituzioni nazionali » Ortes si riferisce dunque semplicemente al modo di essere delle varie comunità politiche, di cui egli descrive lo sviluppo in termini idealtipici, contrapponendo ad una loro « costituzione naturale », propria del felice stadio dell'infanzia del mondo, un'altra di carattere « artificiale », frutto della corruzione dei costumi tipica di tutte le società contemporanee. In particolare, a questo giudizio impietoso sullo stato attuale della politica, non segue assolutamente l'appello ad adottare una *nuova* costituzione, a contenuto normativo, che cancelli in blocco le ingiustizie di quelle attuali. La corruzione del presente è, per Ortes, una condizione strutturale. Essa può essere sì temperata per evitare lo scivolamento verso quella « costituzione nazionale dispotica » che rappresenta l'assetto peggiore possibile per qualsiasi società, ma certo non rovesciata in maniera radicale. « Costituzione », insomma, fotografa

⁽⁵²⁾ Si tratta di un testo scoperto e pubblicato solo di recente (Gian Maria ORTES, *Delle diverse costituzioni nazionali*, a cura di Maurizio Bazzoli, Milano, Franco-Angeli, 2006): su di esso, TRAMPUS, *Storia del costituzionalismo italiano*, cit., pp. 23-25.

l'esistente, e non permette di mutarlo attraverso il progetto di un qualche ordine alternativo.

Non diverse, dal nostro punto di vista, le conclusioni ricavabili da altre opere del periodo, in cui il significato neutro del termine comincia ad assumere, qua e là, una qualche coloritura più sostanziale, ma senza che il suo contenuto subisca ancora alcuna torsione decisiva. È il caso, per esempio (anche se su un piano completamente diverso da quello di Ortes) della *Storia di Milano*, scritta da Pietro Verri tra il 1776 e il 1783 per dimostrare la necessità e il valore delle riforme asburgiche. La tesi dell'opera è che, fin dal medioevo, il Ducato di Milano non è stato altro se non un casuale « aggregato di conquiste, di usurpazioni, di compre », i cui sovrani non hanno mai avuto « nessun altro titolo [...] per convincere popoli della legittimità della loro dominazione, che la forza », mentre solo nel secolo XVIII la regione sembra entrata finalmente in una nuova fase della sua storia ⁽⁵³⁾. Se, di norma, « costituzione » continua a indicare qui l'assetto o la forma dello Stato, qualunque essa sia (in questo senso, per es., si parla della « costituzione incerta » della « Repubblica di Milano » alla morte di Federico II ⁽⁵⁴⁾, o della sua « deformissima costituzione » nel corso della fase successiva ⁽⁵⁵⁾), Verri arriva talvolta ad ammettere che « la forma civile della società » è stata in certi momenti così confusa e incoerente da apparire come « non fondata sopra costituzione alcuna » ⁽⁵⁶⁾. Un po' come nella Francia degli stessi anni, si comincia a ritenere che l'antica costituzione dello Stato non sia neppure degna di questo nome, ammettendo quindi implicitamente che il termine abbia un senso più specifico e più normativamente connotato di quello abituale ⁽⁵⁷⁾. Qui però ci si arresta: senza riuscire né a intravedere il

⁽⁵³⁾ Pietro VERRI, *Storia di Milano*, La Maddalena, Aonia Edizioni, 2011, p. 261.

⁽⁵⁴⁾ Ivi, p. 147.

⁽⁵⁵⁾ Ivi, p. 148.

⁽⁵⁶⁾ Ivi, p. 166.

⁽⁵⁷⁾ Per la letteratura francese, basti il richiamo a Guillaume-François LE TROSNE, *De l'administration provinciale et de la réforme de l'impôt*, Basle, s.e., 1779, p. 126, dove si segnala che l'ormai imminente rivoluzione preparata dal pensiero fisiocratico « ne peut pas manquer de blesser ce qu'en France on appelle constitution, ou du moins ce qu'en tient lieu ». Fondata su un ormai inaccettabile « esprit de corps », la

profilo di una nuova, possibile costituzione unitaria né tantomeno ad assegnare alla nazione nel suo complesso una qualche competenza nel produrla (è fuori questione che le vere riforme richiedono « un solo principio motore », discendente dall'alto: solo il « pietoso e illuminato » governo di Giuseppe II avrebbe potuto restituire al Milanese una sua coerenza istituzionale ⁽⁵⁸⁾).

Su queste posizioni troviamo allineati a un dipresso tutti i migliori intellettuali italiani di questa fase: i cui occhi, fissi sulla persona del principe, non riescono ancora a intravedere alcuna possibilità di ricostituire lo Stato appellandosi alla comune volontà dei suoi sudditi. Paradossalmente, l'unico tentativo di produrre una vera costituzione in senso formale compiuto in Italia avanti lo scoppio della rivoluzione francese non maturò nell'ambito di qualche circolo intellettuale, ma scaturì dalla solitaria iniziativa di un sovrano. Si tratta, com'è noto, della eccezionale esperienza di Pietro Leopoldo di Asburgo-Lorena, che a partire dal 1779 si impegnò ad elaborare per la Toscana un testo costituzionale avente a un dipresso gli stessi caratteri formali di quelli americani ⁽⁵⁹⁾. Concepito come un patto tra il principe e la società, rappresentata di fronte a lui attraverso i suoi « stati », a livello lessicale quel testo si basava sulla identificazione esplicita dei due termini di « costituzione » e « leggi fondamentali », come notava lo stesso Pietro Leopoldo in una memoria preparatoria:

le costituzioni, che contengono le descrizioni e limiti delle facoltà tanto dei principi che dei stati, si chiamano leggi fondamentali dei governi. Per legge fondamentale dello Stato s'intende il contratto col quale è stata accordata

vecchia costituzione non potrà che cedere il posto ad una del tutto diversa, espressione dell'« esprit national ».

⁽⁵⁸⁾ VERRI, *Storia di Milano*, cit., p. 155.

⁽⁵⁹⁾ Su questo notissimo episodio cfr. soprattutto Bernardo SORDI, *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano, Giuffrè, 1991 e TRAMPUS, *Il costituzionalismo italiano*, cit., pp. 118-139. Il testo definitivo del progetto ed una scelta dei materiali preparatori si possono leggere ora in *Lo Stato del granduca*, cit., pp. 196-203; mentre tutti gli atti preparatori oggi rimasti sono consultabili on line sul sito del « Centro interuniversitario di ricerca sulla storia delle città toscane », www.circit.it, sotto la voce *Il progetto di costituzione di Pietro Leopoldo*.

l'autorità dagli stati e che limita e prescrive i doveri ed obblighi [...] dei sudditi [...] verso il loro primo magistrato ⁽⁶⁰⁾.

Conformemente a tali premesse, il testo si apriva proprio autodefinendosi come una « Costituzione fondamentale da osservarsi indistintamente in tutta l'estensione del Granducato di Toscana come legge di convenzione e come fondazione di quella forma di governo che con le Nostre originali facoltà intendiamo e vogliamo stabilire e conservare tanto per Noi che per i Nostri successori » ⁽⁶¹⁾. Generato dal bisogno di assegnare un solido fondamento al nuovo ordinamento statale scaturito dalle grandi riforme degli anni precedenti, il progetto leopoldino, d'altra parte, non solo rimase assolutamente segreto e del tutto sconosciuto, fino a un Ottocento avanzato, alla opinione pubblica italiana, ma si scontrò anche con le forti perplessità dei pochissimi funzionari che ne furono messi a conoscenza. Almeno inizialmente, nessuno di costoro comprese il senso di una operazione che sembrava limitare in modo drastico la provvida capacità del sovrano di beneficiare i propri sudditi e che chiamava al tempo stesso questi ultimi ad un compito per il quale essi erano palesemente inadeguati, quale quello di collaborare col principe al governo dello Stato tramite una rappresentanza legislativa ⁽⁶²⁾. Per le nostre élites, in sostanza, il tempo della costituzione era ancora ben al di là da venire. Troppo gracili e isolate, sul piano sociale, per immaginarsi nel ruolo di una autonoma classe dirigente, esse non aspiravano che ad assistere e a consigliare i loro sovrani

⁽⁶⁰⁾ Pietro Leopoldo D'ASBURGO-LORENA, *Idee sopra il progetto della creazione delli stati* (1779). Gli « stati » di cui di cui parla il documento corrispondono alla assemblea generale delle comunità territoriali toscane che il principe intendeva appunto istituire, conferendo ad essa anche un insieme di competenze non solo legislative, ma anche costituzionali.

⁽⁶¹⁾ Così il proemio del progetto definitivo, redatto nel 1782.

⁽⁶²⁾ Celebri, soprattutto, le perplessità manifestate al principe da Francesco Maria Gianni che, pur ammirato dal « meraviglioso pensiero » del suo sovrano, pronosticò ad esso una « infelice riuscita »: « il toscano — infatti —, e specialmente il fiorentino, ormai da più di due secoli ha perduta l'abitudine di pensare allo Stato. Non conosce di patria altro che un recinto di mura dentro cui nacque a caso. Non sente interesse dove non ha di che calcolare l'acquisto immediato o lo scapito momentaneo della propria borsa [...]. Teme il potere senza distinguere e senza apprezzare l'autorità e per conseguenza aborrisce la legge che si oppone all'interesse privato », e via dicendo.

nella grande opera di riforma in cui li vedevano impegnati. Ogni obbiettivo ulteriore era per esse, più che anacronistico, scarsamente comprensibile.

Nel corso degli anni Ottanta, tuttavia, il quadro si fa più mosso. Il ritmo delle riforme in alcuni Stati segna il passo (come in Piemonte), in altri (è il caso di Napoli) assume un aspetto sordinato e contraddittorio, mentre in altri ancora imbocca direzioni imprevedute (così in Lombardia, dove il giuseppinismo punta ora a creare un rigido Stato burocratico, direttamente dipendente da Vienna). L'alleanza che si era stabilita durante la prima parte del secolo tra i 'filosofi' ed i principi comincia ad incrinarsi, mentre si fa strada la sensazione che le riforme siano servite più a minare i fondamenti della società di corpi che a creare un nuovo, solido ordine conforme ai principi della ragione. È in questo contesto che matura il bisogno di rintracciare, dietro alla facciata di una politica sempre più confusa ed incerta, una costituzione capace di garantire allo Stato quella coesione che la semplice volontà dei sovrani non sembra più in grado di assicurare; ed è così, appunto, che il nostro termine va incontro tanto ad un notevole incremento quantitativo che ad un sensibile arricchimento semantico.

Un buon esempio di questa tendenza è offerto dalla celeberrima *Scienza della Legislazione* di Gaetano Filangieri, pubblicata a Napoli tra il 1780 e il 1785 ⁽⁶³⁾. Com'è noto, si tratta di un'opera del tutto coerente con la prospettiva dell'assolutismo illuminato, ed anzi fortemente ostile a quel « governo misto » di matrice inglese idea-

(63) Un ultimo volume, ulteriore rispetto ai quattro pubblicati in vita dall'autore, uscirà postumo nel 1791. Com'è noto, l'interpretazione dell'opera di Filangieri ha suscitato alcuni anni or sono vivaci polemiche tra gli storici italiani. Alcuni di essi, infatti, in controtendenza rispetto alla lettura tradizionale, vi hanno rinvenuto la presenza di una forte vena repubblicana, in qualche modo legata al costituzionalismo americano (Vincenzo FERRONE, *La società giusta ed equa. Repubblicanesimo e diritti dell'uomo in Gaetano Filangieri*, Bari, Laterza, 2003), mentre altri (a nostro avviso più fondatamente) hanno continuato a vedervi la massima espressione del razionalismo filo-assolutista proprio dell'ultima fase dell'età dei lumi (Carlo CAPRA, *Repubblicanesimo dei moderni e costituzionalismo illuministico: riflessioni sull'uso di nuove categorie storiografiche*, in « Società e storia », XIV (2003), pp. 1-17). Nel testo, seguiamo questa seconda lettura.

lizzato da Montesquieu e da De Lolme ⁽⁶⁴⁾, che qui viene denunciato invece come una semplice riedizione della corrotta società di ceti. Tuttavia, il concetto di « costituzione » ricorre in queste pagine con una frequenza molto superiore rispetto a quella riscontrabile in qualsiasi trattato giuspolitico precedente ⁽⁶⁵⁾; e benché il significato del termine sia ancora fundamentalmente quello di ‘costituzione-struttura’, esso si carica di una serie d’implicazioni decisamente innovative.

Ogni società civile — scrive infatti Filangieri — suppone l’esistenza d’una costituzione, e di una persona morale, che rappresenti la sovranità. Qualunque sia questa costituzione, qualunque sia questo rappresentante della sovranità, ogni cittadino nascendo contrae il dovere di conservare illesa la costituzione del governo, e di difendere questa persona morale che ne rappresenta la sovranità ⁽⁶⁶⁾.

« Costituzione » appare ormai associata strettamente a « rappresentanza »: cioè alla necessità che il corpo politico possa riconoscersi nella volontà unitaria di un sovrano il quale dev’essere a sua volta « costituito » in qualche modo. La stagione degli Stati composti e dei governi giurisdizionali — quelli che di una costituzione potevano permettersi di fare anche a meno — è ormai alle spalle. Lo Stato è ora immaginato (hobbesianamente) come una *persona repraesentativa*; e proprio per questo esso deve basarsi su una propria costituzione, intesa come quello schema ordinante complessivo che gli permette di esprimere una volontà comune. Muovendosi nell’ambito di questo stesso ordine d’idee, un altro illuminista meridionale di quegli anni attribuiva al nostro concetto un’ulteriore estensione, di carattere garantistico e quindi prescrittivo:

In tutte le società v’ha dunque una general costituzione, che è riposta nell’unione delle volontà tutte, ad oggetto di conservare i diritti e le proprietà

⁽⁶⁴⁾ L’opera di quest’ultimo — ricordiamo —, *De la constitution d’Angleterre*, pubblicata in francese nel 1771, poi in inglese nel 1775, era stata tradotta in italiano qualche anno dopo (Rossi, Siena, 1778).

⁽⁶⁵⁾ Solo nel primo dei sei tomi in cui l’opera era suddivisa, secondo una sua edizione ottocentesca oggi disponibile in modalità digitalizzata (Milano, Tipografia dei Classici Italiani, 1822), se ne contano ben 34 occorrenze.

⁽⁶⁶⁾ Gaetano FILANGIERI, *La Scienza della Legislazione*, IV, 3, 43, edizione critica diretta da Vincenzo Ferrone, Venezia, Centro di studi sull’illuminismo europeo, 2004, vol. IV, p. 159.

di tutti: o che sia questa fondamentale legge espressa, o che sia tacita, quando ella manca, manca dell'intutto il corpo sociale ⁽⁶⁷⁾.

Come Filangieri, anche Mario Pagano non stava ancora elaborando alcun progetto consapevolmente « costituzionale » (la sua visione della storia, del resto, modellata su quella di Gian Battista Vico, almeno in questa fase non lo aiutava affatto ad immaginare un futuro di accresciute libertà politiche ⁽⁶⁸⁾). E tuttavia anch'egli non riusciva più a concepire l'ordine sociale prescindendo dall'idea di una costituzione che ne garantisse la tenuta e assicurasse i diritti dei suoi membri rispetto a chi era tenuto a impersonarne la volontà.

A tutto ciò si aggiunga, infine, che « costituzione » si associa sempre più, nel corso del decennio, ad un altro termine che abbiamo già visto abbinarsi ad essa, ma che si appresta ad assumere una caratura politica di prima grandezza, quello di « nazione ». La nazione è appunto il soggetto collettivo di cui la costituzione deve assicurare l'unità, la coesione e il benessere; e ciò non solo tramite l'istituzione di un comune sovrano, ma anche sul piano concretamente giuridico e amministrativo. Un'ottima testimonianza dell'uso combinato dei due concetti è offerta dai testi di un altro illuminista meridionale, Giuseppe Maria Galanti, noto per l'impegno profuso in questi anni nel monitorare la vita economica e civile delle varie province del reame di Napoli ⁽⁶⁹⁾. Premesso che per Galanti la « costituzione politica e civile del regno » corrisponde al complesso di istituzioni che avvicinano e fondono insieme le varie parti della

⁽⁶⁷⁾ Francesco Mario PAGANO, *Saggi politici dei principii, progressi e decadenza delle società*, Lugano, Ruggia, 1831, vol. II, p. 283. L'opera (della quale citiamo anche qui una edizione successiva, reperibile in formato digitale) uscì per la prima volta a Napoli in due volumi tra il 1783 e il 1785 e fu ampliata in occasione di una seconda edizione del 1792 (il passo citato è comunque già presente nella versione originaria).

⁽⁶⁸⁾ « Le società tutte partono sempre dall'anarchia e corrono a piombare nel dispotismo. Si trovano ben di rado nel fortunato mezzo di una temperata costituzione, nella quale un attivo e regolare ordine alla libertà s'accoppi » (ivi, vol. II, p. 305). Per un inquadramento critico del pensiero di Pagano, cfr. per tutti Eluggero PII, *Progresso e potere nei 'Saggi Politici' di Francesco Mario Pagano*, in « Il pensiero politico », XXXVIII (1995), pp. 58-72.

⁽⁶⁹⁾ Su Galanti, cfr. in breve Antonio PIZZALEO, *Galanti Giuseppe Maria*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 51, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1998 (testo on line).

« nazione napoletana », ciò che egli scopre nel corso dei suoi continui viaggi è che:

noi non ancora ci abbiamo una nazione formata: noi non abbiamo una buona costituzione civile. La dolcezza del governo e la moderazione de' costumi sono i soli principi che ci reggono contro un sistema di confusione ⁽⁷⁰⁾.

Dopo secoli d'incuria, in cui il regno non è stato altro che « un composto di diverse classi di persone, nemiche tra loro, ma intente ciascuna a fare delle usurpazioni sul patrimonio della salute pubblica » ⁽⁷¹⁾, il governo attuale ha iniziato, è vero, a promuovere attivamente la prosperità della nazione, ma senza alcuna organicità e chiarezza progettuale ⁽⁷²⁾. In realtà, conclude Galanti, « non si può ottenere una riforma veramente vantaggiosa e durevole che coll'accordare alla nazione medesima il diritto di chiederla » ⁽⁷³⁾; e ciò per mezzo di un'assemblea generale in cui i diversi ordini dei cittadini possano « discutere i loro diritti, le loro pretensioni reciproche, approssimarsi e conciliarsi per essere felici » ⁽⁷⁴⁾.

D'altra parte, questo processo di graduale messa a fuoco di una costituzione anche solo approssimativamente 'moderna' non riesce a chiudersi, in Italia, prima dello scoppio della rivoluzione francese. Per quanto il nostro termine, infatti, tenda a guadagnare in spessore semantico e in ricchezza evocativa, il suo significato resta vago e il suo impiego per lo più occasionale; e ciò fin quando le gazzette del 1789 non cominciano a riferire delle proposte che, in Francia, puntano a « rovesciare totalmente l'antica monarchia, sorta

⁽⁷⁰⁾ Giuseppe Maria GALANTI, *Descrizione dello stato antico ed attuale del contado di Molise*, Napoli, Società letteraria e tipografica, 1781, t. I, pp. 231-232.

⁽⁷¹⁾ Ivi, p. 215, riferendosi in particolare alla fase della « costituzione del Regno sotto i Re Aragonesi ».

⁽⁷²⁾ « Io veggio il nostro governo far degli sforzi per trarre la nazione da quello stato di discordia e di languore, in cui giace per mali accumulati da molti secoli [...] Ma a coloro che governano non sempre si mostrano le cose nella loro vera essenza; e talvolta accade per questo che si veggono i mali giungere al colmo, colle migliori intenzioni » (GALANTI, *Descrizione*, cit., t. I, p. 11). Per un'analisi dei limiti del riformismo borbonico in questa fase, ancora insuperata la lettura di Raffaele AJELLO, *I filosofi e la regina. Il governo delle Due Sicilie da Tanucci a Caracciolo (1776-1786)*, in « Rivista storica italiana », CIII (1991), pp. 398-454.

⁽⁷³⁾ GALANTI, *Descrizione*, cit., p. 198.

⁽⁷⁴⁾ *Ibidem*, richiamandosi all'insegnamento di Condillac.

confusamente dalle rovine del governo feudale, per dare al regno una costituzione stabile, avvicinandola a quella della democrazia » (75). È solo dopo questo tornante fondamentale che alcuni intellettuali italiani prendono ad usare « costituzione » non più per intendere l'organizzazione di un governo qualsiasi, ma in un senso pienamente normativo. Così, tipicamente, Pietro Verri: che dopo essere stato uno dei più accesi sostenitori del dispotismo illuminato, già alla metà degli anni Ottanta si è convinto che tutto il progetto politico sviluppato in Lombardia da Giuseppe II abbia sortito un esito disastroso (76). Una volta distrutti i vecchi corpi intermedi, infatti, l'Imperatore, « invece che creare una norma fissa e stabile di governo, ossia una costituzione, rese sempre più funesta la prepotenza ministeriale », sostituendo « il potere di un ospodaro », come il plenipotenziario Gianluca Pallavicini, a quella che era stata, un tempo, l'autorità del Senato milanese e dei magistrati cittadini (77). Proprio per uscire da questa « condizione miserabile e precaria », dunque, rileva il nostro filosofo verso la metà del 1790,

una costituzione finalmente convien cercare, cioè una legge inviolabile anche nei tempi avvenire, la quale assicuri ai successori [del sovrano in carica] la fedeltà nostra di buoni e leali sudditi, ed assicuri ai cittadini un'inviolabile proprietà [aprendo sempre loro la possibilità di] avvisare il monarca degli attentati che il ministero coll'andar del tempo potesse promuovere per invaderla (78).

Purtroppo, però, la scoperta del nuovo concetto da parte delle élites italiane coincise quasi perfettamente con la chiusura di ogni disponibilità al dialogo da parte dei loro sovrani, terrorizzati dai

(75) Così, per tutti, la *Gazzetta universale*, periodico fiorentino tra i più letti nella Penisola, già nel suo numero del 14 febbraio di quell'anno (per il ruolo di questo importante giornale all'inizio della Rivoluzione, cfr. Giovanni LUSERONI, *Cronache della Rivoluzione francese. La Gazzetta Universale del 1789*, Milano, FrancoAngeli, 1990).

(76) Su questa svolta spettacolare, altamente emblematica di una più generale inversione di rotta della cultura politica italiana di questi anni, cfr. Carlo CAPRA, *I progressi della ragione. Vita di Pietro Verri*, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 513-565.

(77) Così in una delle varie memorie non destinate alla pubblicazione prodotte da Verri in questi anni, dal titolo *Pensieri del conte Pietro Verri sullo stato politico del Milanese nel 1790*, ora in Pietro VERRI, *Scritti politici della maturità*, Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 2010, p. 396.

(78) Ivi, p. 408.

terribili sviluppi assunti dal movimento rivoluzionario francese. L'arroccarsi dei governi, dal 1792 in poi, su posizioni apertamente reazionarie, non solo troncò ogni possibile dibattito costituzionale, ma escluse definitivamente che in Italia potesse metter radici qualcosa di simile ad una costituzione basata sulla reinvenzione di antiche istituzioni autoctone e sul rilancio di una pratica pattizia ⁽⁷⁹⁾. L'idea moderna di costituzione era emersa troppo tardi, da noi, per fare in tempo a darsi un veste in qualche modo 'tradizionale'.

4. *La frattura rivoluzionaria e l'avvento della costituzione moderna.*

A segnare, dunque, il vero ingresso di « costituzione » nel lessico politico italiano è il 1796, che pone fine all'embargo del termine e lo trasforma in una delle parole-chiave del nuovo linguaggio rivoluzionario. Certo: per tutto il corso del triennio, « costituzione » non giungerà mai a godere di una popolarità comparabile a lemmi come, per esempio, « democrazia », « eguaglianza », « patria » o « rigenerazione ». Termine soffuso sempre di un certo grado di astrattezza, esso si vedrà spesso preferite espressioni di più immediata percezione (si pensi solo al quesito del « celebre » concorso milanese del settembre 1796 su « quale dei governi liberi

⁽⁷⁹⁾ L'unico tentativo di questo genere che si registrò in area italiana, quantomeno prima della fine del Settecento, fu quello legato alla cosiddetta « sarda rivoluzione » del 1793: un moto costituzionale, cioè, indirettamente stimolato dalla rivoluzione francese, ma finalizzato a restaurare l'autorità degli antichi « Stamenti » del Regno di Sardegna, reagendo alle politiche centralizzatrici promosse nell'isola dai Savoia a partire dai decenni centrali del secolo. Più che al concetto di costituzione, ormai intriso di una forte connotazione rivoluzionaria, i patrioti sardi si richiamarono in questa occasione alla più tradizionale nozione di « leggi fondamentali »: cfr. i documenti costituzionali pubblicati e commentati da Italo BROCCHI, *La Carta autonomistica della Sardegna tra antico e moderno. Le "Leggi fondamentali" nel triennio rivoluzionario 1793-1796*, Torino, Giappichelli, 1992, e il saggio di Antonello MATTONE, Pietro SANNA, *Costituzionalismo e patriottismo nella "sarda rivoluzione"*, in *Universalismo e nazionalità nell'esperienza del giacobinismo italiano*, a cura di Luigi Lotti, Rosario Villari, Bari, Laterza, 2004, pp. 191-244. Una matrice parzialmente diversa, anche se parimenti ostile al costituzionalismo rivoluzionario, è invece quella propria della costituzione del Regno di Corsica del 1794, sorta di formalizzazione scritta del modello inglese che non presenta più alcuna continuità intenzionale con le istituzioni precedenti della storia dell'isola.

meglio convenga alla felicità dell'Italia »: dove, appunto, si parla di governi « liberi » e non « costituzionali », nonostante che anche l'aggettivo cominciasse ad essere ormai abbastanza largamente circolante ⁽⁸⁰⁾). La centralità della parola, però, nell'ambito del nuovo universo discorsivo è fuori questione; com'è pure evidente l'enorme scarto che separa il suo significato attuale da quello che aveva raggiunto nelle pagine dei pur più avanzati illuministi pre-rivoluzionari. Se per Verri la costituzione era ancora semplicemente il « tubo ottico » tramite il quale il monarca avrebbe potuto vedere la verità che i ministri cercavano continuamente di celargli ⁽⁸¹⁾, adesso essa è divenuta l'atto con cui un popolo sovrano fonda la propria esistenza politica. Lo dirà bene Giuseppe Compagnoni, prima al Congresso di Reggio (« la proclamazione della libertà, indipendenza, sovranità del popolo è un atto che non finisce in se stesso, ma che ha un necessario compimento soltanto nell'opera della Costituzione messa in attività. Allora adunque dicesi veramente costituito uno Stato: cioè allora ha la piena e legittima sua configurazione, che consiste, come ognuno sa, nella distribuzione dei tre poteri » ⁽⁸²⁾), poi nel suo manuale universitario (« creato il popolo per mezzo del contratto sociale, esso resterebbe ancora una massa informe e monotona, incapace di movimento ordinato » se non organizzasse la sua capacità politica tramite appunto una « costituzione » ⁽⁸³⁾). Di qui, la definitiva disambiguazione del nostro termine. Esso non è più predicabile, per Compagnoni, delle tante « forme politiche » erette « sulla pubblica corruzione » e che hanno usurpato per tanto tempo questo sacro nome solo perché hanno tenuto insieme « in qualunque modo gli uomini che non avrebbero dovuto starvi se non costituiti sui soli principi della libertà e

⁽⁸⁰⁾ Erasmo LESO, *Lingua e rivoluzione. Ricerche sul vocabolario politico italiano del triennio rivoluzionario*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, lettere ed arti, 1991, pp. 288-289.

⁽⁸¹⁾ VERRI, *Pensieri*, cit., p. 421.

⁽⁸²⁾ Giuseppe COMPAGNONI, *Discorso sui governi provvisori* (2 gennaio 1797), in *Gli atti del Congresso Cispadano della città di Reggio (26 dicembre 1796-9 gennaio 1797)*, a cura di Vittorio Fiorini, Roma, Società ed. Dante Alighieri, 1897, pp. 165-166.

⁽⁸³⁾ ID., *Elementi di diritto costituzionale democratico* (1797), Milano, Spirali, 2008, p. 127.

dell'uguaglianza»⁽⁸⁴⁾, ma deve essere riservato ai soli governi generati da una scelta costituente.

Ecco, allora, che disporre di una costituzione (di una costituzione 'vera', espressione libera e immediata della sovranità del popolo) diventa, per gli italiani del triennio rivoluzionario, una necessità assoluta, che segna il discrimine stesso tra l'essere e il non essere. Ma ecco anche emergere il problema capitale che avrebbe ossessionato i nostri patrioti per tutto il corso dell'età napoleonica: quello, cioè, di capire fino a che punto una costituzione di questo tipo fosse effettivamente sostenibile da parte di un popolo che non era passato attraverso il filtro di alcuna autentica rivoluzione. Nell'arco di pochi anni, in effetti, lo sviluppo semantico del nostro vocabolo era andato incontro ad una accelerazione rapidissima, che reclamava per sua natura l'immediato superamento del vecchio sistema di appartenenze micropolitiche caratteristico di tutta la precedente esperienza italiana a favore di una nuova dimensione nazionale di cui ben pochi tra gli abitanti della Penisola avevano un qualche sentore. Privi di qualsiasi alternativa praticabile rispetto all'esigentissimo modello della costituzione rivoluzionaria, i patrioti che per primi si cimentarono col problema di « democratizzare » l'Italia si riconobbero tutti in uno stesso programma. Una volta ammesso che « di poco la nostra costituzione potrebbe scostarsi dall'opera maestosa e sublime della repubblica francese »⁽⁸⁵⁾, essi si affrettarono però ad aggiungere che, « prima di stabilire una libera costituzione, bisogna rigenerare il popolo ai principi della Giustizia », abbattendo le istituzioni della disuguaglianza e radicando nella mentalità collettiva il nuovo sentimento della fratellanza repubblicana⁽⁸⁶⁾.

⁽⁸⁴⁾ Ivi, p. 134.

⁽⁸⁵⁾ Giovanni RISTORI, *Discorso sopra il quesito Quale dei governi liberi convenga meglio all'Italia*, in *Alle origini del Risorgimento. I testi di un 'celebre' concorso*, a cura di Armando Saitta, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1964, vol. III, p. 94. Solo per « delicatezza », aggiungeva Ristori, il bando di concorso aveva formulato il quesito in termini aperti.

⁽⁸⁶⁾ Ancora RISTORI, *ibidem*. Ma cfr. anche, per es., Melchiorre Gioia: « dopo che i rappresentanti del popolo avranno distrutto gli abusi che più degli altri colpiscono la pubblica opinione, allora ed allora soltanto sarà tempo che proclamino la civile costituzione. La distruzione degli abusi annientando de' pregiudizi, togliendo di mezzo

Quanto fosse necessario un preliminare intervento del genere lo provarono gli stessi, confusi esordi della libertà italiana: segnati dai grotteschi tentativi di vari gruppi privilegiati di adattare la nuova forma costituzionale agli angusti spazi dei loro municipi (com'è noto, la prima costituzione ad essere ufficialmente promulgata in Italia fu quella bolognese, che applicava il testo francese dell'anno III ad una minuscola « nazione » cittadina, desiderosa soltanto di staccarsi dal dominio pontificio per riacquistare qualcosa di simile alla autonomia di cui aveva goduto nel medioevo ⁽⁸⁷⁾). All'inizio decisamente ottimisti circa la possibilità di portare a termine in breve tempo questo processo di rinnovamento culturale, i rivoluzionari italiani si accorsero poco per volta di quanto profondo fosse invece lo scarto mentale che si opponeva alla recezione di un'idea moderna di costituzione nel nostro paese.

« Il popolo cisalpino è costituito — scriveva per esempio Compagnoni nel 1798 —: cioè ha una forma di governo fissa, non alterabile, fuorché secondo le norme stabilite da questa stessa forma, che è la Costituzione ». Quel popolo, d'altra parte, « composto dei rottami di varie tribù italiane per antiche vicende separate le une dalle altre », avrebbe avuto bisogno di « un lavacro preliminare alla sua costituzione. Se da una massa di schiavi ammoliti, e ignoranti volevasi fare un popolo nuovo, pieno del senso della propria indipendenza, e capace di condursi da sé con libero governo, bisognava porre in fermento questa massa onde ribollendo staccarne i vizi, e gli orrori » ⁽⁸⁸⁾. Dato, però, che la « trasmutazione » politica avvenuta in Italia era stata solo « l'opera di avvenimenti casuali », non vi era altra strada che affidare alla costituzione stessa e alle sue nuove pratiche istituzionali il compito di condurre il popolo verso una

delle vili passioni, permetterà alle idee sublimi della costituzione d'unirsi e d'amalgamarsi coi sentimenti del cuore umano » (*Dissertazione sul problema dell'Amministrazione Generale della Lombardia: Quale dei governi* etc., ivi, vol. II, p. 110).

⁽⁸⁷⁾ Sulla genesi di questo testo, approvato solennemente nella cattedrale di San Petronio il 4 dicembre 1796, cfr. per tutti Mirco DEGLI ESPOSTI, *La Repubblica bolognese nel triennio 1796-1799 e la prima costituzione italiana*, in « Scienza e politica », XV (1996), pp. 81-100.

⁽⁸⁸⁾ Giuseppe COMPAGNONI, 'Costituito', *ad vocem*, in ID., *Il vocabolario democratico*, ora in *I giornali giacobini italiani*, a cura di Renzo De Felice, Milano, Feltrinelli, 1962, p. 481.

nuova consapevolezza di sé — un processo « un po' lungo », notava l'autore, ma che ancora a questa altezza egli considerava abbastanza sicuro nei suoi esiti ⁽⁸⁹⁾. Speranze del genere, tuttavia, si fanno via via più esili lungo il corso del 'triennio'; fino a quando la terribile esperienza delle 'insorgenze' del '99 spazza via ogni possibile illusione al riguardo.

Chi riprende, dunque, il filo della riflessione costituzionale all'indomani di Marengo tende ormai a seguire prospettive molto diverse da quelle del '96. Prima di pensare alla costituzione, è infatti indeclinabile mettere in forma una nazione che ancora non c'è e la cui produzione può spettare solo allo Stato. Il modello costituente rivoluzionario viene quindi completamente rovesciato. Non è la nazione a generare lo Stato attraverso il suo potere costituente, ma lo Stato che costruisce la nazione per mezzo di un paziente processo pedagogico, ponendola in grado di giungere poco alla volta a darsi quella vera costituzione che essa attualmente non è capace di esprimere. Nel frattempo — nell'intervallo temporale, cioè, necessario a trasformare « gli abitanti di una provincia » nei « cittadini di una nazione », come avrebbe scritto più tardi Vincenzo Cuoco — gli italiani non si dimostrarono molto interessati a definire esattamente il regime di transizione sotto il quale essi si trovavano a vivere. Benché la propaganda ufficiale del regime sostenesse la natura pienamente « costituzionale » dello Stato napoleonico, per molti patrioti era evidente che esso non poteva e forse neppure doveva avere un carattere del genere.

Le parti là regnano dove uno, assoluto, universale non è il governo — avrebbe scritto Foscolo all'inizio del 1802, salutando Napoleone in occasione dei Comizi di Lione —; né per me conosco alcun savio italiano, il quale stimi a un tratto da te ordinare per noi una perfetta Costituzione; bensì, ove le cose della Repubblica siano educate sulla giustizia, sì che la universalità goda della riposata e facile vita, per la quale i fieri mortali alla loro solitaria libertà rinunziarono, agevolmente poi la esperienza degli anni e la natura stessa della nazione [...] compiranno un codice di leggi ⁽⁹⁰⁾.

⁽⁸⁹⁾ Ivi, p. 482.

⁽⁹⁰⁾ Ugo FOSCOLO, *Orazione a Bonaparte per i Comizi di Lione*, in Id., *Scritti letterari e politici dal 1796 al 1808*, a cura di Giovanni Gambarin, Firenze, Le Monnier, 1972, p. 226.

L'età napoleonica si configura dunque, sul piano costituzionale, come una sorta di tempo dell'attesa. Nel corso del quale (come testimonia, per tutti, un noto pamphlet di propaganda del governo di Melzi) il nostro termine non evoca più la pur seducente « immagine di un popolo, che spontaneamente e in assoluta libertà si dà una forma di governo, ne fa costituzione, ed elegge chi dipoi realizzata la conservi tal quale gli viene consegnata »⁽⁹¹⁾. « Come possono — infatti — stare ordine e libertà in mezzo a molte separate migliaia d'uomini, che forman milioni, uomini tutti da previe abitudini a somma discordia preparati? »⁽⁹²⁾. Solo un saggio legislatore potrà, rinnovando il mito di Licurgo, produrre il testo capace di coagulare una somma di identità tanto variegata. E questo testo, a sua volta, per risultare davvero all'altezza del suo compito, dovrà abbandonare il postulato rivoluzionario dell'unicità dell'interesse generale per aprirsi invece a registrare il più fedelmente possibile la gran quantità d'interessi locali e settoriali nei quali la nazione naturalmente si articola. È la grande proposta formulata da Cuoco nel 1801⁽⁹³⁾ e destinata a segnare, in varia misura, tutto il percorso del Risorgimento fino alla vigilia del 1848: quella, in sostanza, di una costituzione a base municipale e pluralista — la sola capace di adattarsi al profilo di una nazione italiana troppo variegata e complessa per potersi riconoscere nella lezione rivoluzionaria⁽⁹⁴⁾.

⁽⁹¹⁾ [Bartolomeo BENICASA], *Ragionamento sui destini della Repubblica Italiana*, Milano, Al Genio Tipografico, 1803, p. 110.

⁽⁹²⁾ *Ibidem*.

⁽⁹³⁾ Ci riferiamo, naturalmente, al *Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli* e più ancora ai *Frammenti di lettere a Vincenzo Russo*, nei quali l'autore respinge la concezione rivoluzionaria della rappresentanza e recupera invece la figura del mandato imperativo su base locale. Sul pensiero costituzionale di Cuoco, Antonino DE FRANCESCO, *Il Saggio storico e la cultura politica italiana fra Otto e Novecento*, come introduzione a Vincenzo CUOCO, *Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli*, edizione critica a cura dello stesso, Manduria, Lacaita, 1998, pp. 9-197; Luca MANNORI, *Alle origini della Costituzione del 1802*, in *La formazione del primo Stato italiano e Milano capitale*, a cura di Adele Robbiati Bianchi, Milano, Istituto lombardo di Scienze e Lettere, 2006, spec. pp. 114-118.

⁽⁹⁴⁾ In breve e per tutti, su questo percorso prequarantottesco, Marco MERIGGI, *Gli Stati italiani prima dell'unità. Una storia istituzionale*, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 151-174; Luca MANNORI, *Costituzione, ad vocem*, in *Atlante culturale del Risorgimento*.

5. Conclusioni.

Proviamo a riassumere. Il caso italiano mostra bene, sia pur in modo indiretto, come il bisogno di avere una costituzione nasca anzitutto da un processo mentale di soggettivizzazione dell'ordine politico. Lo prova, evidentemente, la stessa metafora organicista da cui l'idea di costituzione trae origine. Finché lo Stato non è pensato come un corpo, debole è l'esigenza di assegnargli una « costituzione », cioè una ossatura omologa a quella di un corpo fisico. E lo stesso vale anche, *mutatis mutandis*, per la nozione di « leggi fondamentali », che rinvia all'archetipo dell'edificio, molto diffuso nell'immaginario cinque-secentesco ⁽⁹⁵⁾. Per quasi tutto il corso dell'antico regime, gli italiani furono poco sollecitati a sviluppare analogie del genere. Per essi, « corpi » erano certamente le tante organizzazioni di carattere particolare che affollavano il paesaggio politico in cui vivevano (città, comunità rurali, corporazioni professionali, confraternite, parrocchie, istituzioni ecclesiastiche e via dicendo), ma molto meno quelle di livello statale, troppo composite ed eterogenee per essere assimilate correntemente ad un organismo. La stessa, scarsa fortuna di cui hanno goduto, in Italia, le dottrine contrattualiste, quantomeno fino a un momento molto avanzato del Settecento ⁽⁹⁶⁾, riflette questa difficoltà a concepire lo Stato in termini unitari. Le riforme aprono uno spazio potenziale importante per la recezione del concetto di costituzione: ma le élites illuminate, ora molto più impegnate a combattere i corpi intermedi che a integrarli in un ordine complessivo, almeno fino agli anni Ottanta sono poco interessate a dar corpo a una costituzione che costituirebbe solo un

Lessico del linguaggio politico dal Settecento all'unità, a cura di Alberto Mario Banti, Antonio Chiavistelli, Luca Mannori, Marco Meriggi, Bari, Laterza, 2011, pp. 253-269.

⁽⁹⁵⁾ Cfr. Harro HÖPFL, *Fundamental law and the Constitution in Sixteenth Century France*, in *Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates*, a cura di Roman Schnur, Berlin, Duncker & Humblot, 1986, in part. pp. 335-336.

⁽⁹⁶⁾ Momento in buona misura coincidente con la traduzione e la diffusione dell'opera di Pufendorf negli anni Cinquanta (sulla quale per tutti cfr. Stefania STOFFELLA, *Assolutismo e diritto naturale in Italia nel Settecento*, in « Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento », XXVI (2000), pp. 137-175). Per una ricostruzione del magro panorama precedente, Rodolfo DE MATTEI, *Il contrattualismo nel pensiero politico italiano del Seicento*, in *Studi in onore di Guido Zanobini*, Milano, Giuffrè, 1962, vol. 5, pp. 114-140.

impaccio all'azione di rinnovamento dei loro sovrani. Il tempo della costituzione comincia davvero, in Italia, solo a ridosso della Rivoluzione — decisamente troppo tardi perché vi sia tempo di elaborare il nostro concetto nei termini di una tradizione autoctona. L'adesione alla nozione rivoluzionaria di costituzione finisce per essere dunque, per il paese, una necessità senza alternative: che apre però un percorso difficile, tanto sul piano politico che su quello intellettuale. Nell'arco di pochi lustri si passa da una immagine dell'ordine refrattaria anche alla semplice idea di una costituzione-struttura ad un'altra, che subordina invece la legittimità di ogni progetto di convivenza alla presenza di una costituzione in senso formale, adottata dal popolo tramite un unanime atto costituente. La gestione di questa impegnativa eredità sarà appunto il compito storico del Risorgimento. Resta il fatto che, dalla fine del Settecento in avanti, anche in Italia nessuno riuscirà più a pensare la convivenza politica prescindendo da una « costituzione » che, comunque declinata, ne definisca le basi. I reazionari stessi (basti per tutti il grande esempio di De Maistre) saranno per lo più incapaci di fare a meno del nostro concetto: confessando implicitamente come la modernità non consenta più di tornare a una rappresentazione autenticamente plurale dell'ordine.